

Piano d'Azione sulla disabilità della Cooperazione Italiana

Il documento è stato redatto in applicazione delle "Linee Guida per l'introduzione della tematica della disabilità nell'ambito delle politiche e delle attività della Cooperazione Italiana" approvate dalla DGCS nel novembre 2010.

Redazione finale: luglio 2013

Presentazione

L'Italia è stata tra i primi paesi firmatari della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2006. È stata anche il primo paese a redigere le Linee Guida sulla disabilità, in conformità con quanto propugnato dalla succitata Convenzione, ed a dotarsi di un Piano di Azione per la disabilità, in linea con gli standard internazionali di riferimento. Il processo di redazione del presente documento rappresenta una buona pratica, risultato di una fruttuosa collaborazione tra i diversi uffici della DGCS - ed in particolare della Unità Tecnica Centrale, dell'Ufficio VII e dell'Ufficio VIII - che hanno saputo cogliere all'interno di esso anche il valore dell'esperienza maturata in questo campo dai rappresentanti della società civile italiana.

Tale collaborazione si è inoltre ulteriormente arricchita grazie ai numerosi incontri con i rappresentanti delle istituzioni - a livello sia centrale che locale -, della società civile, della cooperazione decentrata, del mondo accademico, dei centri di ricerca e delle imprese.

Il documento è quindi il frutto di un'ampia consultazione, nel corso della quale esso si è andato via via sviluppando, ricevendo ampia approvazione e consenso.

L'auspicio è che si prosegua nella tessitura del dialogo con la società civile e con le istituzioni per la realizzazione delle azioni previste dal presente documento, nella consapevolezza che questi meccanismi di consultazione e concertazione possono contribuire ad assicurare una maggiore efficacia alle azioni della Cooperazione Italiana.

Il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Giampaolo Cantini

“Piano d’Azione sulla disabilità della Cooperazione Italiana” è un documento del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (MAE-DGCS)

Tavolo di lavoro MAE e RIDS (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo)

Le attività di redazione del Piano di Azione sono state realizzate nell’ambito del progetto INFOEAS Piano di Azione delle “Linee guida per l’introduzione della tematica della disabilità nell’ambito delle politiche e delle attività di Cooperazione” finanziato dal MAE-DGCS ad AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau) ed EducAid ed attuato in collaborazione con DPI Italia Onlus (Disabled People’s International) e FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

Il documento di Piano di Azione è stato redatto dai membri del Tavolo di Lavoro MAE-DGCS/RIDS. La RIDS è costituita da AIFO, DPI Italia Onlus, EducAid e FISH. Il documento si è inoltre arricchito della collaborazione dei moderatori, facilitatori e partecipanti ai gruppi di lavoro.

Membri del Tavolo di Lavoro MAE-RIDS

Pier Francesco Zazo, responsabile del Tavolo di Lavoro, MAE-DGCS/UTC (Unità Tecnica Centrale)

Mina Lomuscio, referente del Tavolo di Lavoro, MAE-DGCS/UTC

Emilia Gatto, MAE-DGCS/Ufficio VII

Maria Luisa Campo, MAE-DGCS/Ufficio VII

Giulia Romani, MAE-DGCS/Ufficio VIII

Donato Scioscioli, MAE-DGCS/Ufficio VIII

Ester Conti, MAE-DGCS/Ufficio Comitato Direzionale

Pietro Barbieri, FISH/RIDS

Alfredo Camerini, EducAid/RIDS

Giampiero Griffo DPI/RIDS

Francesca Ortali, AIFO/RIDS

Moderatori e Facilitatori dei Gruppi di lavoro

Politiche e strategie

Moderatori: Bianca Pomeranzi, Mina Lomuscio, MAE-DGCS/UTC

Facilitatori: Giampiero Griffo, RIDS, Leone Gianturco, MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze)

Progettazione inclusiva e formazione

Moderatore: Gennaro Gentile, MAE-DGCS/UTC

Facilitatori: Pier Francesco Zazo, MAE-DGCS/UTC, Alfredo Camerini, RIDS

Emergenza ed accessibilità

Moderatore: Guglielmo Giordano, MAE-DGCS/UTC

Facilitatori: Marta Collu e Paola Pucello, MAE-DGCS/VI, Ester Conti, MAE-DGCS, Michele Morana, MAE-DGCS/IX, Pietro Vittorio Barbieri, RIDS

Valorizzazione della società civile e delle imprese

Moderatori: Maria Luisa Campo, Emilia Gatto, MAE-DGCS/VII per la componente società civile;

Gianandrea Sandri, MAE-DGCS/UTC, per la componente imprese

Facilitatori: Simona Verrusio, MAE-DGCS/VII, Francesca Ortali e Pietro Vittorio Barbieri, RIDS

Collaboratori

Jacopo Branchesi, Irene Fanini
Simonetta Capobianco, coordinamento RIDS

Partecipanti ai gruppi di lavoro

- *A.I.D.A. - Ausili e Informatica per Disabili e Anziani*: Simone Soria
- *Alessia e i suoi Angeli onlus*: Erica Milic
- *ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani*: Simonetta Paganini
- *Anffas onlus*: Daniela Cannistraci, Gianfranco de Robertis, Fabiola Occhiuto, Roberta Speciale
- *Anglat*: Roberto Romeo
- *Associazione Amministrazione di Sostegno onlus Regione Veneto*: Francesca Succu
- *Associazione Disabili Visivi*: Ada Nardin
- *AUCI - Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale*: Massimo Liberatori
- *CBM Italia*: Luisa Fenu, Regina Zulianello
- *Centro Collaboratore Oms per la famiglia delle Classificazioni Internazionali*: Lucilla Frattura
- *Centro Orientamento Educativo Milano – Guatemala*: Marinella Bacchio
- *Centro Regionale di Salute Globale Regione Toscana*: Maria José Caldés, Luisa Marconi, Rossana Marilli, Barbara Tommasini
- *COMI ong*: Alfonsina Caricchia
- *Comitato Collaborazione Medica*: Annalisa Rosso
- *Comitato Diritti Umani*: Barbara Terenzi
- *Confindustria C.S.R. - Centro Studi e Ricerche Ausili Tecnici per Persone Disabili*:
Maria Teresa Agati
- *Consorzio Sociale Coin*: Emiliano Deferrari, Anna Grazia Laura
- *Cooperativa Sociale Europe Consulting Onlus*: Marina Maccari
- *Cooperazione Italiana in Kivu R. D. del Congo*: Marco Tartarini
- *Direzione Sanitaria ASL RM A*: Enrico Materia
- *Dokita Onlus*: Giuseppe Costa
- *Engim*: Francesco Farnesi, Giuseppe Mazzini, Tiziana Scrocca
- *FAND - Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità*:
Giovanni Pagano
- *FISH – Federazione Italiana Superamento Handicap*: Fabrizio Mezzalana
- *Fondazione Aiutiamoli a Vivere Ong*: Marzio Ortolani
- *Fondazione Don Gnocchi*, Federico Marcon
- *Guidosimplex S.r.l.*: Stefano Venturini
- *Informatica Solidale*: Sandro Piras
- *Intersos*: Serena Campogrande
- *ISTAT Servizio Sanità Salute e Assistenza*: Roberta Cialesi
- *L'Africa Chiama Onlus*: Raffaella Nannini
- *Leonardo S.r.l.*: Cristina Sassi
- *Ministero degli Affari Esteri, Coordinamento Cooperazione Decentrata*:
Maria Grazia Rando; MAE-DGCS/UTC : Alessandra Piermattei, Velia Maria Lapadula
- *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G. Inclusione e Politiche Sociali*:
Alfredo Ferrante, Fabrizio Cassia


- *Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, D.G. Studente - Ufficio VII*: Guido Dell'Acqua, Antonella Mancaniello, Maria Rosaria Petrella
- *Montecatone R.I. S.p.A., Dipartimento Clinico - Riabilitativo e dell'Integrazione*: Claudia Corsolini
- *Ovci - La Nostra Famiglia*: Silvana Betto, Cristina Paro
- *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile*: Annalisa Montanari
- *Provincia Autonoma di Trento, Servizio Emigrazione e Solidarietà internazionale*: Tiziana Bresciani
- *Roadrunnerfoot Engineering*: Daniele Bonacini
- *Save The Children Italia*: Chiara Segrado
- *Scuola Viva/EASPD*: Fabrizio Fea
- *SDI Group MED - Sustainability Development Innovation*: Susanna Bina
- *Sev Orione 84*: Enrico Papa
- *Unitalsi*: Marzia Tanini
- *Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione*: Roberta Caldin
- *Università La Sapienza, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Co.Ri.S.*: Marco Cilento, Rosanna Consolo
- *Università La Sapienza, Facoltà di medicina e chirurgia, Dipartimento di psicologia clinica*: Lolita Gulimanoska
- *Università degli Studi di Padova, FISPPA*: Marina Santi
- *Università Tor Vergata, Centro di Ricerche Economiche e Giuridiche*: Paolo Iafrate, Enzo Rossi, Serena Saquella
- *VIS*: Debora Sanguinato
- Marco Cuffaro, *esperto in ingegneria accessibile*
- Jacopo Branchesi, Irene Fanini, Giovanni Borgiani, Mary Heliette Caracciolo, *collaboratori*

Indice

Introduzione	8
1 Politiche e strategie. Strumenti di programmazione e di monitoraggio delle politiche della disabilità a livello nazionale	12
2 Progettazione inclusiva	30
3 Accessibilità e fruibilità di ambienti, beni e servizi	35
4 Aiuti umanitari e situazioni di emergenza che includano le persone con disabilità	39
5 Valorizzazione delle esperienze e competenze della società civile e delle imprese	44
Allegato A	
La Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità	50
Diritti umani e sviluppo	51
Testo della Convenzione	56
Protocollo opzionale alla Convenzione	84
Bibliografia	90

Acronimi

CRPD	Convention on the Rights of Persons with Disabilities <i>Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità</i>
DGCS	Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
OPD	Organizzazioni di persone con disabilità
ICF	International Classification of Functioning disability and health
MAE	Ministero Affari Esteri
OCSE-DAC	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – Comitato Aiuto allo Sviluppo
ONG	Organizzazioni Non Governative
PDA	Piano di Azione
RIDS	Rete Italiana Disabilità e Sviluppo
UTC	Unità Tecnica Centrale
UTL	Unità Tecnica Locale



Introduzione

Nel mondo le persone con disabilità sono poco meno di un miliardo (circa il 15% della popolazione mondiale¹) e l'82% di esse vivono in paesi di cooperazione così come identificati dall'OCSE DAC. Il 90% delle persone con disabilità non ha accesso a servizi, più dell'85% nel mondo non ha un impiego e meno del 5% dei minori con disabilità può accedere ad una educazione formale. Esse sono quasi sempre escluse dai benefici dello sviluppo.

La condizione di disabilità è pertanto sia causa, sia effetto di povertà in quanto le persone con disabilità sono soggette a discriminazioni ed a mancanza di pari opportunità. Tale situazione produce una limitazione alla partecipazione sociale violando ogni giorno i diritti umani delle persone con disabilità.

La visione negativa che la società trasferisce sulle persone con disabilità produce un fortissimo stigma sociale che ha conseguenze in tutti i campi della vita economica, culturale, politica e sociale. In caso di guerra, di catastrofi naturali e umane le persone con disabilità sono le prime a patire le terribili conseguenze delle emergenze, spesso con la morte e la mancanza di attenzione alla loro condizione.

Per questo le persone con disabilità rappresentano i più esclusi fra gli esclusi, i più discriminati fra i discriminati, i più poveri tra i poveri. In termini quantitativi i circa 800 milioni di persone con disabilità che vivono nei paesi partner rappresentano più di un quarto dei più poveri del mondo.

A seguito della firma nel 2007 e della successiva ratifica nel 2009 da parte dell'Italia della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) dell'ONU², l'Unità Tecnica Centrale (UTC) della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri (MAE), nell'ambito del percorso di inclusione della disabilità nell'Agenda di sviluppo Italiana, ha realizzato una mappatura e relativa analisi delle iniziative finanziate³.

L'approvazione della CRPD, ratificata da parte di 132 paesi e dalla stessa Unione Europea (gennaio del 2011), rappresenta ormai un nuovo standard internazionale, tutelando i diritti di tutte le persone con disabilità *"che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali"*, segnando un momento di svolta anche sulle politiche di cooperazione internazionale. L'articolo 32 della CRPD infatti introduce nuovi principi nelle attività legate alla cooperazione allo sviluppo e l'art. 11 nel campo degli interventi di emergenza.

La stessa Strategia Europea sulla disabilità (2010-2020)⁴ include il tema delle relazioni esterne dell'Unione Europea, maggiore donatore mondiale, prevedendo un'adeguata attenzione alle persone con disabilità nelle agende bilaterali e nei programmi di sviluppo ed emergenza.

Lo stesso Forum italiano sulla cooperazione⁵ (Milano, ottobre 2012), che ha rilanciato il ruolo della cooperazione internazionale in Italia, con un forte processo partecipativo che ne ha arricchito i contenuti e tracciato nuove linee di riflessione e sviluppo, ha posto in evidenza l'importanza delle politiche inclusive delle persone con disabilità all'interno del sistema Italia, da promuovere nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale.

Nel novembre 2010 la DGCS ha approvato il documento "Linee guida per l'introduzione della tematica della disabilità nell'ambito delle politiche e delle attività della Cooperazione Italiana", redatte sulla base degli standard internazionali.

Il documento è frutto di un processo inclusivo di consultazione con le istituzioni italiane, comprese regioni, province

² Ratificata dall'Italia con legge 18/2009.

³ Tale lavoro si è sostanziato nella pubblicazione del Rapporto Disabilità, Cooperazione Internazionale e Sviluppo – L'esperienza della Cooperazione Italiana 2000-2008 che analizza nel dettaglio le dimensioni e caratteristiche dell'investimento della Cooperazione Italiana sul tema disabilità.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere, COM (2010) 636 definitiva.

⁵ Vedi i documenti finali del Forum sul sito: <http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgc/italiano/speciali/ForumCooperazione/Intro>.

autonome ed enti locali, attori della cooperazione decentrata, e con la società civile e le associazioni di persone con disabilità.

Il documento prevede la redazione di un Piano di Azione (PdA) per l'attuazione delle Linee Guida su citate. A tal fine, nel 2011, si è costituito il Tavolo di Lavoro MAE-DGCS/RIDS (Rete Italiana Disabilità e Sviluppo)⁶ costituita da AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau), DPI Italia Onlus (Disabled People's International), EducAid e FISH (Federazione Italiana per il Superamento Handicap)⁷.

Il Tavolo in un anno di lavoro, attraverso una serie di incontri allargati ad altri importanti portatori di interesse, ha elaborato il presente documento di Piano di Azione suddiviso per aree tematiche emerse dalla discussione. Il documento è stato arricchito da un processo partecipativo che ha coinvolto sia vari stakeholder nella fase di prima stesura, sia 50 tra istituzioni, associazioni, enti locali, università, centri di ricerca e imprese nei 4 gruppi di lavoro che hanno arricchito il Piano di suggerimenti e proposte.

6

*RIDS:
Pietro Barbieri, (FISH) Alfredo Camerini (Educaid)
Giampiero Griffò (DPI), Francesca Ortali (AIFO)*

7

*RIDS:
www.ridsnetwork.org
Siti web delle singole associazioni:
www.aifo.it, www.dpitalia.org,
www.educaid.it,
www.fishonlus.it*

I cinque pilastri del Piano d'Azione sulla Disabilità della Cooperazione Italiana

Il Piano d'Azione comprende cinque pilastri, ciascuno dei quali racchiude azioni concrete relative a:

- Politiche e strategie. Strumenti di programmazione e di monitoraggio delle politiche della disabilità a livello nazionale
- Progettazione inclusiva
- Accessibilità e fruibilità di ambienti, beni e servizi
- Aiuti umanitari e situazioni di emergenza che includano le persone con disabilità
- Valorizzazione delle esperienze e competenze della società civile e delle imprese.

Entro 3 mesi dalla presentazione del documento di "Piano d'Azione" al Comitato Direzionale della DGCS, il Tavolo di Lavoro istituito nel 2011, unitamente al personale del MAE che ha partecipato ai gruppi di lavoro, si adopererà, tra l'altro, per la pianificazione temporale delle attività coinvolgendo gli uffici interessati del MAE preliminarmente individuati nella Tabella A.

La realizzazione delle azioni previste vedrà anche il coinvolgimento di esperti esterni competenti nei vari settori.

Tabella A

5 pilastri del PIANO D'AZIONE SULLA DISABILITA' della Cooperazione Italiana

Politiche e strategie. Strumenti di programmazione e di monitoraggio delle politiche della disabilità a livello nazionale	MAE-DGCS/UTC, Uffici territoriali, Task Force, Nucleo Valutazione, Ufficio I, Ufficio II, Ufficio VI, Ufficio VII, Ufficio VIII, Ufficio IX, Cooperazione Decentrata, UTL
Progettazione inclusiva	MAE-DGCS/UTC, ISDI(Istituto Diplomatico del Ministero Affari Esteri), DGCS IX, UTL, Coord.to Coop.ne Universitaria, Coop.ne Decentrata
Accessibilità e fruibilità di ambienti, beni e servizi	MAE-DGCS/UTC, Ufficio VII, Ufficio XI, Ufficio XII, DGAI, Ambasciate/UTL
Aiuti umanitari e situazioni di emergenza che includano le persone con disabilità	MAE-DGCS/UTC, Ufficio VI, Ufficio VII, Unità di Crisi, UTL
Valorizzazione delle esperienze e competenze della società civile e delle imprese	MAE-DGCS/UTC, Ufficio VII, UTL

La programmazione delle attività, tenendo conto delle risorse disponibili, vedrà, tra le altre, avviate nel primo anno, le azioni di informazione, sensibilizzazione, formazione, mappatura e raccolta dei dati.

Tutte le azioni previste dal PdA saranno realizzate promuovendo sinergie con le altre Linee Guida settoriali della Cooperazione Italiana (genere⁸, minori⁹, povertà, salute¹⁰, decentrata).

8

Linee Guida per uguaglianza di genere e empowerment delle donne – 2010.

Le Linee Guida pubblicate nel 2010, tengono conto dell'osservanza dei Trattati siglati dall'Italia, non solo sotto un profilo di genere, ma di affermazione dei diritti. Per questo motivo negli ambiti di intervento previsti: Violenza e diritti, Salute e in particolare salute riproduttiva, Empowerment economico, Ambiente rurale etc., si tiene conto del criterio dell'inclusione e del superamento delle "discriminazioni multiple" subite dalle donne. Pertanto in materia di donne e disabilità, si prevede di attivare una specifica collaborazione per il superamento dei problemi inerenti al pieno godimento dei diritti da parte delle donne e delle bambine con disabilità.

9

Linee Guida sui Minori 2012 della Cooperazione Italiana (Documento ufficiale del Dicembre 2011 che aggiorna le Linee Guida sulle Tematiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 2004).

La Cooperazione Italiana riconosce i diritti dei Minori con Disabilità come parte integrante dei diritti umani fondamentali ed è fortemente impegnata nel sostegno alle azioni di lotta all'esclusione sociale e alla marginalizzazione socioculturale ed educativa dei Minori con disabilità. Tale attività è finalizzata a garantire il diritto dei Minori con disabilità all'accesso all'educazione e alla partecipazione sociale, culturale e ricreativa della Comunità, al pari degli altri. La Cooperazione Italiana attribuisce elevata priorità alla prevenzione dei fattori che producono disabilità e alla rimozione degli ostacoli che impediscono al Minore disabile la piena partecipazione alla vita sociale.

10

Salute Globale: Principi Guida della Cooperazione Italiana - luglio 2009. Il documento è destinato a guidare i programmi sanitari della Cooperazione Italiana, a rafforzare la complementarità e la coerenza del sistema italiano di cooperazione a promuovere l'allineamento delle politiche di aiuto pubblico allo sviluppo alle politiche dei paesi partner, così come l'armonizzazione con quelle degli altri donatori, e in particolare dell'Unione Europea a promuovere i diritti e la dignità delle persone disabili attraverso il rafforzamento dei centri di riabilitazione per le disabilità motorie, sensoriali e psichiche e il collegamento con i programmi a livello di comunità.

Politiche e strategie. Strumenti di programmazione e di monitoraggio delle politiche della disabilità a livello nazionale

1.1 Politiche

Mainstreaming della disabilità

Fin dall'approvazione della CRPD, nel 2006, la disabilità non può più essere considerata un tematica relativa esclusivamente all'area della salute e che produce progetti prevalentemente sanitari. La CRPD, infatti, ha invece posto in via definitiva il rispetto dei diritti umani alla base della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

La condizione delle persone con disabilità in effetti è per molti versi dipendente da fattori ambientali e sociali. Esse risultano spesso cittadini invisibili, beneficiari di interventi solo sanitari ed assistenziali, dimenticati su tutti gli altri temi politici.

La CRPD sottolinea che le persone con disabilità devono essere beneficiarie di tutte le politiche, essendo cittadini come gli altri cittadini. La CRPD infatti ridefinisce il concetto di disabilità come *"il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri"*. Questo modello di disabilità bio-psico-sociale¹¹ basato

¹¹

In tal senso il modello di disabilità dell'ICF (International Classification of Functioning and Disability) viene arricchito, mettendo in evidenza che ICF e CRPD devono essere usati insieme come i due strumenti guida nel campo della disabilità, il primo come strumento tecnico, il secondo come strumento legale e culturale.

sul rispetto dei diritti umani comporta nuove responsabilità da parte degli Stati e della società in generale, che spesso hanno creato condizioni di disabilità. Per cui risulta essenziale incrementare gli sforzi per incoraggiare politiche di *mainstreaming* della disabilità, rimuovendo ostacoli, barriere e discriminazioni. Si tratta infatti, come per il genere, di promuovere una strategia finalizzata al raggiungimento di pari opportunità per le persone con disabilità e l'integrazione della prospettiva della disabilità in ogni fase delle politiche e delle pratiche dello sviluppo: disegno, attuazione, monitoraggio e valutazione con una ottica di promozione delle uguali opportunità per le persone con disabilità in ogni aspetto della vita sociale, economica, culturale.

La strategia di *mainstreaming* implica il coinvolgimento, la responsabilizzazione, il raccordo e l'integrazione di tutti gli attori interessati attraverso un approccio di tipo partecipativo. In tale senso l'orientamento internazionale sottolinea l'importanza di utilizzare un *approccio a doppio binario (Twin Track Approach)*: da un lato proseguire nella realizzazione di iniziative specificamente rivolte alle persone con disabilità tenendo conto dei loro diritti e delle loro specifiche esigenze; dall'altro favorire l'inclusione delle persone con disabilità tra i target di tutti i progetti. In tale direzione è necessario promuovere ogni utile collegamento e coordinamento con le altre Linee Guida settoriali (minori, genere, cooperazione decentrata, emergenze, povertà).

Un'attenzione particolare sarà destinata alle Unità Tecniche Locali che, per l'importante ruolo che svolgono nella raccolta di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo dei Paesi in cui sono istituite, fungono da elemento propulsore per indirizzare politiche di inclusione con i rappresentanti delle istituzioni e della società civile. Per la realizzazione del *mainstreaming* della disabilità si valuta come prioritaria un'attività di informazione e sensibilizzazione del personale del MAE riguardo ai diritti delle persone con disabilità.

Azioni previste

1.1. a Iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla tematica della disabilità del personale del MAE

Come minimo comune denominatore del Piano di Azione, la priorità individuata è rappresentata dalla informazione e sensibilizzazione sulla promozione dei diritti della persone con disabilità. In linea con l'art. 8 "accrescimento della consapevolezza" della CRPD, ogni Stato si impegna ad adottare misure adeguate ed efficaci allo scopo di:

- Sensibilizzare la società nel suo insieme sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
- Promuovere la diffusione di una cultura inclusiva basata su paradigmi di sviluppo;

- Combattere gli stereotipi e pregiudizi;
- Promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

A questo scopo sarà sviluppata una campagna di informazione per favorire la conoscenza sulla tematica e favorire conseguentemente un cambiamento nell'atteggiamento verso le persone con disabilità.

Le attività previste conterranno dei messaggi semplici e diretti tesi a sviluppare innanzitutto attenzione e interesse e favorire una percezione della disabilità come una condizione che, seppur temporaneamente, può riguardare ogni essere umano.

La campagna avrà anche l'obiettivo di:

- Far conoscere il ruolo dell'Italia nella promozione dei diritti delle persone con disabilità;
- Diffondere l'informazione sulle iniziative supportate e promosse nel settore dalla Cooperazione Italiana;
- Far conoscere il ruolo che svolge l'Italia a livello internazionale offrendo anche una panoramica sugli standard internazionali di riferimento.

Gli strumenti utilizzati saranno:

- Incontri, seminari;
- Depliant, brochures, posters, cartoline.

Saranno individuati momenti e luoghi di discussione e diffusione del materiale tali da consentire una comunicazione efficace, snella e veloce. L'attività potrà avvalersi della presenza di rappresentanti di istituzioni a livello centrale e locale, della società civile, delle imprese e delle organizzazioni di persone con disabilità (OPD) competenti nel settore della comunicazione e nella tematica. Al termine dell'attività saranno effettuate delle interviste per avere opinioni del personale sulla campagna di sensibilizzazione. Tale attività porrà le basi anche per le attività di formazione previste nel capitolo 2.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in questa azione, si ritiene essenziale la diffusione della informazione attraverso il sito web della Cooperazione Italiana nella sezione dedicata alla disabilità. A tal fine si prevede un piccolo fondo per l'implementazione delle risorse dell'Ufficio di Comunicazione e Visibilità per migliorare, rendere interattiva e tradotta in inglese la sezione dedicata.

Specifici investimenti finanziari per le iniziative in favore delle persone con disabilità

Le attività di promozione e realizzazione di iniziative e progetti indirizzati alle persone con disabilità necessitano di una programmazione certa, basata sia su un coordinamento delle iniziative per evitare frammentazione geografica, sia sulla disponibilità di risorse, stabilendo una specifica priorità nelle linee guida triennali della Cooperazione Italiana e una quota di finanziamenti per le iniziative specificamente riservata alle persone con disabilità, privilegiando il finanziamento di interventi di carattere regionale. Tenendo conto degli indirizzi di programmazione della DGCS (interventi verso i paesi più poveri, ma anche verso paesi *middle income*¹², in collaborazione con altre istituzioni italiane, dal momento che le persone con disabilità risultano in tutti i paesi i più poveri tra i poveri), andrebbero identificati periodicamente progetti ed iniziative da finanziare, individuando come prioritario il rafforzamento istituzionale dei Paesi nell'ambito della promozione dei diritti delle persone con disabilità, in particolare verso Paesi che hanno ratificato la CRPD.

¹²

/Middle Income Countries sono individuati dalla Banca Mondiale sulla base degli indicatori di sviluppo mondiale.

Azioni previste

1.1. b Creazione di un "accommodation fund" nell'ambito della programmazione finanziaria annuale della DGCS

Sulla base della buona prassi adottata dalla Banca Mondiale, ci si avvarrà dello strumento dell'accommodation fund che, come previsto dalla Linee guida, sarà un fondo che potrà essere utilizzato per coprire i costi addizionali necessari alla partecipazione/inclusione di persone con disabilità (es.: costo delle stampe in Braille, costo per la sottotitolazione, costi per trasporti accessibili di partecipanti, costi per predisposizione di contesti comunicativi alternativi, ecc.).

1.1. c Inserimento nelle Linee guida triennali della Cooperazione Italiana di un'attenzione particolare alle persone con disabilità, destinando specifiche risorse

Le persone con disabilità dei Paesi partner rappresentano le popolazioni più povere del mondo, perché alla povertà economica si combina l'impoverimento sociale, culturale ed educativo, derivante da barriere, ostacoli e discriminazioni che la società crea loro.

Il piano triennale della Cooperazione Italiana dovrebbe contemplare questa popolazione, che spesso è soggetta a multidiscriminazioni (in quanto la disabilità viene aggravata dall'essere donne, bambini, anziani, etc.), tra i target prioritari.

1.1. d Specifico investimento per la promozione e realizzazione di progetti indirizzati alle persone con disabilità, basati sull'approccio a doppio binario

Il World Disability Report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indica che circa il 15% della popolazione mondiale ha una disabilità e spesso rappresenta il target più povero della popolazione; inoltre la condizione di disabilità colpisce tutte le fasce sociali (minori, donne, anziani, etc.). Proprio per indirizzare le risorse verso gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs), sradicando la povertà estrema, si prevede un fondo destinato al conseguimento della strategia basata sul *Twin Track Approach* per:

- Attività di mainstreaming: possibilità di includere la componente disabilità in progetti destinati a popolazioni svantaggiate (vedi il capitolo 2 sulla progettazione);
- Sostegno ai paesi partner per l'applicazione dei principi della CRPD, in particolare per quelli che l'hanno ratificata;
- Progetti dedicati sulla base dei bisogni e potenzialità del paese partner, dando particolare supporto a quelli che favoriscono l'accessibilità a diritti, beni e servizi così come intesa dalla CRPD.

Il fondo potrà essere attivato, anche in forma aggiuntiva ai fondi destinati dal MAE-DGCS, da paesi che esprimano interesse nell'applicazione della CRPD.

Tra i progetti dedicati, una particolare attenzione sarà indirizzata ai progetti di formazione per il personale del MAE e per gli enti esecutori in situazioni di emergenza (vedi capitolo 2 sulla progettazione). Inoltre saranno tenute particolarmente in considerazione l'educazione inclusiva, la formazione professionale e l'inserimento lavorativo dei giovani. Prioritari per il primo anno di attività saranno progetti di informazione, sensibilizzazione e formazione sulla base degli enunciati della CRPD e della Strategia Europea in 5 paesi prioritari.

1.1. e Attività di concertazione con la cooperazione decentrata delle regioni, province autonome ed enti locali per promuovere il Twin Track Approach e finanziare progetti indirizzati a persone con disabilità

La cooperazione decentrata e territoriale di regioni ed enti locali, per sua natura fondata sul partenariato tra soggetti dei territori italiani e dei paesi partner, può fornire un contributo significativo per la realizzazione degli obiettivi del presente Piano d'Azione, non solo in quanto soggetti di cooperazione (con fondi propri e/o comunitari), ma soprattutto grazie all'esperienza concreta della Legge n. 328 del 2000¹³. Sarà attivato un tavolo di concertazione con comuni, province e regioni

per discutere modalità ed iniziative affinché nella progettazione e realizzazione di progetti di cooperazione internazionale possano essere recepiti i metodi e gli obiettivi del presente Piano d'Azione.

13

La Legge nazionale n.328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in applicazione della Riforma del Titolo V della Costituzione italiana, delega a regioni ed enti locali fondamentali aspetti della programmazione settoriale nel nostro paese.

Coordinamento e coerenza delle politiche in tema di disabilità per una maggiore efficacia degli interventi della cooperazione a livello internazionale

La CRPD ha aperto il campo ad un nuovo sistema di monitoraggio che obbliga tutti i 132 Paesi che l'hanno ratificata ad applicarla, sotto il controllo delle Nazioni Unite. Questo nuovo impegno nell'agenda internazionale ed europea va sostenuto ed arricchito con un'azione coerente delle rappresentanze italiane negli appropriati tavoli istituzionali europei ed internazionali e negli accordi bilaterali e multilaterali. Questo significa rafforzare l'azione italiana in vari ambiti di intervento quali:

- Il processo di dialogo e di negoziazione con i Paesi partner, nell'identificazione delle politiche da sostenere, nelle attività da realizzare e nell'esercizio di valutazione delle iniziative portate a termine, con l'obiettivo di favorire la sostenibilità nel lungo periodo dei programmi messi in moto;
- L'esercizio di dialogo con l'Unione Europea, alla quale la Cooperazione Italiana indirizza consistenti contributi. L'Unione Europea – che ha deciso l'accesso alla CRPD (2011) - ha competenze delegate nel campo della cooperazione internazionale e prevede nella Strategia europea sulla disabilità (2010-2020) uno specifico punto (punto 8: Relazioni esterne), collegato all'attenzione alle persone con disabilità nell'ambito dell'uso delle risorse, del miglioramento della competenza degli uffici e delle delegazioni, dell'approccio mainstreaming;
- La cooperazione realizzata per il tramite di canali multilaterali (sistema delle Nazioni Unite, Banca Mondiale e banche di sviluppo regionali, ecc);
- L'iniziativa globale delle Nazioni Unite *Beyond 2015*, quali prospettive per il futuro degli MDGs.

Azioni previste

1.1. f Definire una strategia di intervento nei tavoli europei ed internazionali che includa la disabilità e promuova un sistema di monitoraggio delle azioni e dei progetti sulla base dell'esperienza acquisita

Per una partecipazione efficace dell'Italia ai tavoli di lavoro europei e internazionali occorre un coordinamento delle posizioni e delle politiche italiane sul tema della disabilità, che coinvolga tutte le rappresentanze ed istituzioni italiane, sia centrali

che locali. Tra le priorità individuate si evidenziano le seguenti:

- Promuovere l'istituzione di tavoli di lavoro con altre agenzie di cooperazione per integrare le categorie OCSE-DAC con una presenza della disabilità come categoria autonoma (*si veda punto 1.2.i*);
- Partecipare al processo di revisione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (MDGs) con l'introduzione del tema della disabilità entro il 2015. La collaborazione della Cooperazione Italiana con altre agenzie di cooperazione e con organizzazioni internazionali deve avere come priorità il monitoraggio di tale processo di revisione. Sostenere quindi nei tavoli di lavoro in ambito Nazioni Unite le modalità di ingresso della disabilità negli Obiettivi di Sviluppo del Millennio entro il 2015 (sulla base di quanto ribadito dalla risoluzione ONU 64/131 del 3 Febbraio 2010);
- Individuare un referente del MAE presso la Rappresentanza Italiana a Bruxelles sul tema disabilità e instaurare regolari comunicazioni e aggiornamenti sulle politiche ad esso relative;
- Condividere l'esperienza maturata in seno alla Civil Society Platform del FRA (European Fundamental Rights Agency) di Vienna;

Sulla base delle politiche e dei sistemi di monitoraggio esistenti a livello internazionale ed europeo, in particolare quello relativo al monitoraggio della CRPD da parte dell'UE, l'Italia dovrebbe giocare un ruolo di rilievo nella promozione della partecipazione delle persone con disabilità, partecipando ai diversi gruppi di lavoro in seno al Consiglio Europeo ed alla Commissione Europea, al COSAC (Conferenza delle Commissioni Parlamentari per gli Affari Europei dei Parlamenti dell'Unione Europea), al COHOM (Gruppo di Lavoro sui Diritti Umani), al Consiglio d'Europa.

1.2 Strumenti

Costruire un sistema di monitoraggio

Il Piano d'Azione andrà monitorato nella sua applicazione. Per consentire un appropriato monitoraggio delle attività di cooperazione internazionale dell'Italia nell'ambito della disabilità è necessario raccogliere dati appropriati e pertinenti ed informazioni che permettano di conoscere e valutare le attività del MAE-DGCS in questo settore. Va definito progressivamente un apposito strumento di monitoraggio, che oltre a raccogliere i dati quantitativi sulle attività del MAE-DGCS e degli altri enti che si occupano di cooperazione internazionale, sappia anche elaborare elementi qualitativi sulle politiche attivate, in modo da valutare l'impatto dei progetti nei singoli paesi. L'obiettivo è quello di definire un sistema di procedure finalizzato alla introduzione del tema disabilità in tutti i progetti finanziati dalla

Cooperazione Italiana (anche quelli non esplicitamente dedicati) valutandone l'applicazione e l'impatto sui beneficiari finali.

Per effettuare un monitoraggio complessivo delle azioni a favore dell'inclusione sociale delle persone con disabilità supportate dalle diverse tipologie di finanziamento, risulta indispensabile la condivisione di informazioni attraverso riunioni periodiche dei rappresentanti delle Direzioni Generali del MAE.

Azioni previste

1.2. a Finanziare un apposito progetto di creazione di un sistema di monitoraggio che coinvolga tutte le strutture della DGCS

Tale progetto sarà finanziato per il monitoraggio delle attività realizzate sulla base degli obiettivi prefissati dal PdA, sia a livello nazionale che nei paesi partner dove la Cooperazione opera.

Il monitoraggio terrà anche conto dei risultati delle attività dei gruppi di lavoro su specifiche tematiche favorendo uno scambio ed un confronto tra i vari stakeholder. Il finanziamento dovrà prevedere una componente di assistenza tecnica ed una componente relativa alla raccolta ed analisi dei dati anche attraverso la collaborazione con Enti di Ricerca e Istituzioni italiane competenti nel settore.

1.2. b Identificare specifici indicatori utili a misurare l'impatto dei progetti sulla condizione delle persone con disabilità

A livello internazionale siamo ancora lontani dall'identificazione di indicatori condivisi sull'impatto delle politiche e dei progetti sulla condizione delle persone con disabilità. Esistono tuttavia indicatori generali che possono essere utilizzati, identificando specifiche esigenze legate al target della disabilità¹⁴.

Al fine di valutare l'impatto dei progetti sarà pertanto avviata una riflessione sui meccanismi di monitoraggio.

Potranno essere individuati degli indicatori di processo (quali processi sono stati attivati), indicatori di risultato (per la qualità dei risultati conseguiti), indicatori di risorse (per misurare l'entità delle risorse impiegate nelle varie attività), indicatori di impegno (per valutare la qualità e entità degli investimenti promossi e del coinvolgimento ottenuto) e indicatori di accessibilità e fruibilità (per l'accesso ai servizi come indicato nella CRPD) misurati in base agli obiettivi prefissati.

Tali indicatori potranno essere discussi e condivisi anche con la consultazione con gli enti/istituzioni che lavorano nel settore della ricerca, della statistica e dei sistemi

¹⁴

Vedi gli indicatori sui diritti umani pubblicato dalle Nazioni Unite nel 2012
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf

di classificazione internazionale utilizzati ancorati alla CRPD (ISTAT, CNR, ISFOL, CCOMS-ICF) (vedi tavolo di lavoro raccolta dati e statistica).

1.2. c Prevedere l'inserimento di un apposito marker di efficacia per la disabilità in analogia a quanto avviene per il genere

Il "Marker Efficacia" è uno strumento utilizzato dal MAE per un più compiuto recepimento da parte della DGCS: i) dei principi dell'Efficacia dell'Aiuto e dello Sviluppo secondo i principi definiti a Roma, Parigi, Accra e soprattutto Busan; ii) delle indicazioni di policy fornite dall'OCSE-DAC. Si applica alle iniziative in fase di approvazione. E' uno strumento "dinamico", atto a facilitare l'interazione tra i vari Uffici della DGCS e il Nucleo di Valutazione Tecnica, nonché ad accompagnare, migliorandola, la formulazione della proposta di finanziamento e della valutazione tecnico-economica. Il Marker Efficacia consiste in una griglia di domande a cui rispondere e un punteggio. In sostanza, la griglia del Marker deve costituire una sorta di "vademecum" per gli operatori di cooperazione nelle fasi di identificazione e di formulazione delle iniziative e non una check-list da considerare solo al momento della presentazione della proposta di finanziamento all'organo deliberante. Al fine di far emergere l'impatto dei progetti sulle persone con disabilità, dovranno essere individuati specifici marker¹⁵.

1.2. d Preparare un modello di report per la Relazione al Parlamento

Ogni anno la DGCS redige la *Relazione Annuale al Parlamento* all'interno della quale la sezione dedicata alle azioni e progetti realizzati a favore delle persone con disabilità dovrà essere definita nella sua struttura al fine di dare una visione onnicomprensiva delle attività realizzate in particolare riferite alle buone pratiche realizzate. Il report dovrebbe evidenziare i seguenti aspetti:

- Metodologie attuate;
- Attività in linea con standard internazionali;
- Investimenti finanziari per aree geografiche;
- Criticità emerse per indirizzare la programmazione delle nuove iniziative;
- Investimenti finanziari.

15

-Sono previste attività per l'empowerment delle persone con disabilità, delle loro associazioni ed organizzazioni?

-È prevista una metodologia di lavoro di tipo partecipativo che coinvolge i diversi rappresentanti della disabilità (Istituzioni, società civile) presenti sul territorio?

-Il progetto prevede azioni nel settore dell' "accessibilità" (art. 9 CRPD)?

-Il programma è parte di una strategia paese o di una strategia settoriale per la disabilità?

-Il progetto è in linea con gli enunciati della CRPD approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006?

Per il monitoraggio delle attività del Piano d'Azione sarà redatto un rapporto annuale. Il rapporto si avvarrà della collaborazione di tutti gli uffici della DGCS per le rispettive tipologie di finanziamento e fornirà indicazioni per la nuova programmazione delle iniziative. Sarà divulgato attraverso tutti i mezzi informativi del MAE.

Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Con la legge 18/2009 che ha ratificato la CRPD, è stato istituito l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. L'Osservatorio tra i propri compiti ha quello di preparare il rapporto italiano sull'applicazione della CRPD al Comitato sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite. La DGCS/UTC partecipa con un suo rappresentante alle attività dell'Osservatorio ed ha già fornito un contributo al primo report di monitoraggio della CRPD attraverso l'elaborazione di un rapporto dettagliato sulle misure adottate per l'attuazione della CRPD. Il prossimo report alle Nazioni Unite sarà prodotto fra 4 anni ed il contributo del MAE sarà elaborato sulla base del report al Parlamento di cui al punto d) ed al sistema di monitoraggio generale. All'interno della bozza di Programma di Azione Biennale di Azione sulla disabilità, licenziata nel febbraio 2013 dall'Osservatorio Nazionale per la Disabilità¹⁶ nella Linea 7 "Cooperazione Internazionale" è inserita l'attività di redazione del presente Piano di Azione della Cooperazione Italiana. All'interno dell'Osservatorio è istituito un *Comitato tecnico-scientifico* con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell'Osservatorio. Il MAE partecipa alle attività dell'Osservatorio con un proprio rappresentante per quanto concerne le attività relative all'applicazione dell'art. 32 della CRPD "cooperazione internazionale".

Azioni previste

1.2. e Promuovere una presenza attiva del rappresentante del MAE-DGCS all'interno dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità anche in funzione del Piano d'azione sulla disabilità e del report sull'implementazione della CRPD alle Nazioni Unite

Per coordinare le attività dell'Osservatorio è stato costituito un Comitato tecnico-scientifico (CTS). Il rappresentante del MAE può costituire e coordinare un gruppo di lavoro su temi internazionali in considerazione della sua funzione di connettore tra le associazioni, istituzioni a livello centrale, regionale e locale per le attività di cooperazione internazionale. Il MAE potrebbe rappresentare i risultati del gruppo di lavoro all'interno del CTS con l'obiettivo di dare visibilità al ruolo attivo che può giocare l'Italia nei tavoli internazionali. Tale ruolo potrebbe concretizzarsi attraverso attività finalizzate a:

- Inserimento di items sulla disabilità negli OCSE-DAC (*vedere azione al punto 1.2 i*);
- Promozione di una presenza del MAE nei tavoli di discussione europei internazionali (es. High Level Group) in considerazione del ruolo di avanguardia che l'Italia sta svolgendo nell'applicazione della CRPD sulla cooperazione internazionale;
- Valorizzazione del ruolo delle Ong, delle OPD, delle Università, delle istituzioni centrali, regionali e degli enti locali che collaborano alla realizzazione di iniziative di cooperazione internazionale;
- Applicazione degli strumenti di raccolta dati e valutazione utilizzati a livello italiano e appropriatamente rivisti per le iniziative nei paesi partner;
- Promozione, laddove possibile, nelle iniziative di cooperazione internazionale, delle buone pratiche italiane nel campo della disabilità.

Valorizzare le pratiche appropriate e vantaggiose

Le attività del MAE-DGCS nell'ambito della disabilità hanno già realizzato *progetti innovativi e significativi* che possono servire da modello di riferimento per altri progetti di cooperazione.

Tra i progetti segnaliamo come esempio il Kosovo per la stesura e implementazione del Piano Nazionale di Azione sulla disabilità, che rappresenta una buona pratica nell'ambito degli interventi che garantiscono che la cooperazione internazionale sia inclusiva e accessibile alle persone con disabilità (individuato come case study dall'UNDESA/UN Secretariat for the Convention on the rights of persons with disabilities nel *Rapporto Best practices for including Persons with Disabilities in all aspects of development effort*).

Azioni previste

1.2. f Creazione di un database di tutte le iniziative finanziate

A tal fine sarà costituito un gruppo di lavoro del MAE che nell'ambito delle diverse competenze degli uffici potrà raccogliere le informazioni appropriate (UTC, ufficio VIII: Programmazione e monitoraggio-questioni di genere, diritti dei minori e disabilità, ufficio CED, ufficio VII: ONG, uffici territoriali e task force, Coordinamento Cooperazione Decentrata, ufficio comitato direzionale, nucleo di valutazione, ufficio multilaterale). Per il lavoro pregresso, in analogia con quanto effettuato in precedenza¹⁷, si procederà alla **mappatura delle iniziative finanziate dal 2009 al 2013**. Si potrà valutare con l'Ufficio DGCS competente la possibilità di finanziare una pubblicazione analoga.

¹⁷

Vedi la pubblicazione del MAE "Disabilità, Cooperazione internazionale e Sviluppo - L'esperienza della Cooperazione italiana 2000-2008" realizzata unitamente alla Banca Mondiale.

1.2. g **Rapporto finale**

Per pubblicizzare i metodi adottati nella tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità e per accrescere la sensibilità in materia, ogni progetto dovrà prevedere un report finale in cui vengano messe in luce le metodologie adottate e i risultati conseguiti elaborato in collaborazione con gli enti/associazioni esecutori e i partner del progetto. Ne consegue che nella proposta finanziaria del documento di progetto, dovrà essere inserita una componente di comunicazione e visibilità per la redazione e la diffusione del report finale. I rapporti finali dovranno avere un formato specifico ed essere pubblicati in formati accessibili che permettano alle persone con disabilità di usufruirne. Sulla base delle informazioni emerse dai rapporti finali, sarà sviluppato un sistema di raccolta/monitoraggio delle pratiche appropriate realizzate che saranno individuate attraverso:

- Aspetti di innovazione e nuove conoscenze;
- Processo partecipativo e di democratizzazione;
- Rispetto dell'ownership e promozione dell'autodeterminazione;
- Risultati positivi raggiunti per i partecipanti all'iniziativa;
- Replicabilità, trasferibilità e traducibilità dei processi e degli esiti;
- Sostenibilità.

Tali aspetti dovranno essere in linea con i principi stabiliti dalla CRPD.

1.2. h **Le pratiche appropriate raccolte saranno inserite in una pubblicazione**

Tale pubblicazione metterà in evidenza il settore di interesse (legislativo, educativo, infrastrutture, tecnologie informatiche etc.) e le attività di mainstreaming realizzate, anche dando visibilità a progetti di più ampio respiro a favore delle fasce vulnerabili della popolazione che contengono al loro interno componenti dedicate alla disabilità;

- **Diffusione e pubblicizzazione.** La pubblicazione sarà inserita nel sito della Cooperazione Italiana, nella pagina appositamente dedicata alla disabilità il cui link sarà presente in altri portali già esistenti (es. cooperazione decentrata, cooperazione universitaria DaBaCu che ospita la comunità online e il Data-Base della Coop. Universitaria promossi dal Coordinamento della Cooperazione Universitaria del MAE-DGCS con le università Italiane, etc.).

Saranno favorite tutte le forme di pubblicizzazione della documentazione sui siti degli enti/associazioni beneficiari dei progetti e partner locali.

Saranno inoltre promosse attività per:

- Utilizzo della rete e social network. Questi strumenti si sono dimostrati particolarmente efficaci per coinvolgere attori e cittadini, che possono contribuire

a diffondere ed arricchire i contenuti del Piano d'azione. Vanno utilizzati in maniera appropriata, sulla base delle esigenze e delle risorse umane disponibili, valorizzando la collaborazione in rete tra gli enti che si occupano di cooperazione internazionale indirizzata a persone con disabilità.

- Organizzazione di incontri, conferenze e workshop. Gli eventi saranno aperti al pubblico e vedranno la partecipazione di istituzioni a livello centrale, regionale e locale attivi nel settore. Attraverso tali eventi pubblici non solo si pubblicizzano le buone pratiche adottate, ma si ha anche la possibilità di raccogliere idee, esperienze che non sarebbero accessibili al livello esclusivamente istituzionale.

Per le attività sopra indicate è prevista la costituzione di un **comitato di redazione** che si avvarrà delle risorse interne dell'Ufficio Comunicazione e Visibilità e della Unità Tecnica Centrale della DGCS.

Tale Comitato dovrà avvalersi anche di risorse umane esterne competenti che potrebbero essere messe a disposizione da Istituzioni e Società Civile interessate a fornire il loro contributo alla stesura del contenuto e alla traduzione in lingua inglese della pubblicazione. Uno specifico fondo di modesta entità sarà messo a disposizione per tale attività.

Proporre un aggiornamento alla Raccolta sistematica di dati secondo le categorie OCSE – DAC

Gli attuali sistemi di catalogazione e raccolta dati a livello internazionale non includono un'attenzione adeguata alle persone con disabilità. Attualmente le iniziative di cooperazione nel settore della disabilità si collocano nelle categorie 16010 "servizi sociali e assistenziali" (160 - altre infrastrutture e servizi sociali) e 15162 "Diritti Umani" in quanto non è prevista una specifico riferimento al tema della disabilità.

È importante promuovere una riflessione sulla opportunità di consentire, all'interno del meccanismo di classificazione secondo le categorie dell'OCSE-DAC, una più chiara identificazione dei progetti diretti alle persone con disabilità per dare maggiore visibilità alle iniziative nel settore. Molteplici agenzie di cooperazione negli ultimi anni hanno prodotto documenti volti a sollecitare una maggiore attenzione in ambito OCSE al rapporto tra disabilità e sviluppo, nonché alla revisione delle categorie OCSE-DAC in favore di una maggiore visibilità del tema della disabilità.

L'obiettivo di una sinergia tra le agenzie di cooperazione dovrebbe essere quello di elevare il tema della tutela dei diritti delle persone con disabilità ad uno status indipendente nei settori OSCE/DAC pari a quello raggiunto dal tema "uguaglianza di genere" (15164).

Azioni previste

1.2. i Costituire un gruppo di lavoro che analizzi le attuali categorie dell'OCSE-DAC ed elabori una proposta di integrazione con l'obiettivo di includere il tema della disabilità in modo più specifico

In un'ottica di mainstreaming, il MAE promuoverà la costituzione di un gruppo di lavoro con rappresentanti di istituzioni a livello centrale, regionale e locale, della società civile competenti e con agenzie di cooperazione allo sviluppo di altri paesi per discutere una proposta tecnica volta a integrare i settori OCSE-DAC con una categoria indipendente per il tema della disabilità.

Saranno promosse tutte le occasioni di dibattito con i soggetti istituzionali e del mondo associativo che possano fornire un contributo al gruppo di lavoro su tematiche specifiche.

Scambio di informazioni con istituzioni italiane e valorizzazione delle loro conoscenze ed esperienze

In Italia la legislazione nazionale e regionale, le pratiche appropriate e positive sia a livello locale che nazionale, le esperienze delle OPD e del terzo settore rappresentano un patrimonio ricco di capacità e competenze sul tema della disabilità, riconosciuto anche nel recente Forum della cooperazione di Milano (1-2 ottobre 2012), dove il Sistema Italia è stato posto alla base degli interventi della Cooperazione Italiana.

Promuovere un dibattito tra le istituzioni italiane centrali, regionali e locali, il mondo universitario, il mondo imprenditoriale e culturale, le OPD e le ONG può produrre una maggiore consapevolezza delle capacità del sistema Italia nel campo della disabilità e favorire una migliore conoscenza e valorizzazione anche a livello nazionale ed internazionale.

Azioni previste

1.2. I Promuovere un dibattito nazionale ed il coinvolgimento di tutti gli *stakeholders*, inserendo i risultati nel web site del MAE, con una pagina dedicata

Saranno promosse tutte le occasioni di dibattito, di scambio delle esperienze e delle conoscenze al fine di individuare le buone pratiche in favore delle persone con disabilità a livello nazionale.

Si propone di costituire una serie di **Tavoli di lavoro su specifiche tematiche**, in collaborazione con tutti gli attori interessati. Tali tematiche sono state individuate durante il processo di definizione partecipativo del Piano d'Azione attraverso i gruppi di lavoro che hanno collaborato alla redazione del presente documento e che hanno manifestato interesse ad approfondire specifici aspetti che rappresentano delle buone pratiche realizzate in Italia.

I tavoli di lavoro individuati sono relativi a:

- **Utilizzo della Classificazione internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS**

L'ICF raccoglie informazioni sulla popolazione e classifica lo stato di salute della popolazione. Difficilmente proponibile, così come previsto nella sua versione originale, nei paesi in cui opera la Cooperazione. Importante è invece il suo riferimento concettuale al modello di salute e disabilità secondo un approccio "bio-psico-sociale in cui la disabilità viene definita come conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo, i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo.

Nel dibattito internazionale è stato sottolineato che l'ICF e la CRPD debbono essere usati come i due strumenti guida nel campo della disabilità, il primo come strumento tecnico, il secondo come strumento legale e culturale. A tal proposito il Centro Collaboratore OMS ha avviato una collaborazione con la FISH proprio per mettere in relazione esplicita e interattiva le due prospettive e rendere ICF multidimensionale e allargato;

- **Valorizzazione della Riabilitazione su base comunitaria**

La riabilitazione su base comunitaria è un approccio internazionale di intervento soprattutto nelle aree rurali e remote dove le persone con disabilità vivono condizioni estreme di povertà e mancanza di tutele. La Riabilitazione su Base Comunitaria, sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e dall'Unesco, è operativa in 90 paesi del mondo. L'Italia, attraverso alcune ONG, svolge un ruolo significativo nell'attuazione della strategia RBC e nella stesura ed elaborazione di importanti documenti quali le "Linee Guida sulla Riabilitazione su Base Comunitaria" pubblicate da OMS, OIL, Unesco e IDDC (International Disability and Development Consortium). Importante è sviluppare una riflessione tra OPD e ONG sull'utilizzo di questo strumento di sviluppo locale basato sul rispetto e la promozione dei diritti umani;

- **Inclusione della disabilità nell'ambito delle attività di Emergenza**

Il tema è stato sviluppato nel capitolo dedicato agli interventi di emergenza;

- **Educazione inclusiva**

La buona prassi italiana va inclusa nei programmi di cooperazione internazionale, essendo uno dei temi caldi del cambiamento dell'approccio alla condizione delle persone con disabilità e essendo un *core value* dell'inclusione nella società.

Andrà chiarito lo stesso concetto di inclusione educativa (in tutte le scuole di ogni ordine e grado). La centralità dell'educazione nella lotta alla povertà

intesa come deprivazione di opportunità di sviluppo e depotenziamento delle aspirazioni, andrà privilegiata nelle iniziative di sostegno al progetto di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

• **Raccolta dati e statistica**

La raccolta ed elaborazione dei dati sulla condizione delle persone con disabilità nei paesi partner è ancora molto limitata, inoltre pochissimi sono i dati in linea con l'art 31 della CRPD. Al fine di promuovere politiche inclusive, è importante definire la modalità e la tipologia dei dati raccolti, coinvolgendo i rappresentanti delle istituzioni e della società civile del paese partner.

Ulteriori tavoli di discussione potranno essere attivati sulla base di nuove esperienze maturate nelle esperienze di cooperazione internazionale.

Il MAE potrà svolgere il ruolo di moderatore di tali gruppi avvalendosi dei diversi attori competenti e partecipanti. I tavoli di lavoro saranno composti da rappresentanti istituzionali a livello centrale, regionale e locale, mondo accademico, imprese, cooperative, organizzazioni di persone con disabilità, ONG, enti di ricerca e terzo settore. I tavoli di lavoro avranno l'obiettivo di:

- a) Stabilire relazioni per la creazione di collaborazioni tra le diverse realtà a livello italiano;
- b) Individuare le buone pratiche realizzate nel settore nei paesi partner;
- c) Favorire la diffusione delle informazioni anche attraverso le Unità Tecniche Locali della DGCS in modo da migliorare ed implementare anche lo scambio di informazioni tra i partecipanti ed i rispettivi omologhi nei paesi partner che partecipano al gruppo di lavoro.

Sono previsti eventi per dare visibilità alle attività svolte dai Tavoli di Lavoro e favorire un dibattito aperto. Il dibattito sarà portato anche a livello di Conferenza Stato Regioni, Conferenza Unificata, Tavolo di confronto DGCS/Regioni e Tavolo interistituzionale della Cooperazione allo Sviluppo. Le informazioni ed i risultati dei tavoli di lavoro saranno pubblicizzati e pubblicati in lingua italiana e inglese nel sito web della Cooperazione Italiana e nei siti dei partecipanti ai Tavoli di Lavoro in modo da darne ampia diffusione.

Riunioni e incontri periodici e sistematici di carattere interistituzionale

Per favorire il coordinamento e lo scambio di informazioni all'interno di istituzioni che svolgono attività di cooperazione internazionale saranno promossi incontri tra MAE ed altre istituzioni governative (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ministero delle Infrastrutture, etc.).

Collaborazione con altre agenzie di cooperazione allo sviluppo per incrementare l'efficacia degli aiuti e incentivare politiche di armonizzazione

L'approvazione della CRPD ha avviato una riflessione su come la cooperazione internazionale possa contribuire al conseguimento degli obiettivi di rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità, come sottolineato dall'art. 32 della stessa.

Ormai 132 paesi nel mondo hanno ratificato la CRPD, che è diventata uno standard internazionale da rispettare. Le agenzie di cooperazione di molti paesi industrializzati sia europei (Austria, Finlandia, Germania, Norvegia, Svezia, Regno Unito, etc.), che di altri continenti (Canada, Giappone, USA) hanno da tempo definito linee guida sulla disabilità, realizzando iniziative e progetti¹⁸.

La stessa Unione Europea ha ratificato la CRPD (gennaio 2011), ha incluso nella Strategia Europea sulla disabilità (2010-2020) il punto 8 dedicato alle Relazioni esterne¹⁹ ed ha avviato una riflessione sull'argomento²⁰. Le Nazioni Unite hanno incluso le persone con disabilità come target importante degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio²¹ ed il Consiglio dei diritti umani, sulla base di una ricerca dell'Alto Commissariato per i diritti umani, ha approvato un apposito documento di indirizzo²². Emerge così l'importanza di promuovere iniziative volte a favorire uno scambio di informazioni e di esperienze in materia di sviluppo inclusivo con le altre cooperazioni che si occupano di aiuto allo sviluppo e con le Commissioni per i Diritti Umani presenti nei paesi partner.

18

Vedi la ricerca Banca Mondiale, *Disability and International Cooperation and Development: a review of Policies and Practices*, SL, 2010.

19

Punto 8 — Azioni esterne. L'UE e gli Stati membri devono promuovere i diritti delle persone con disabilità nel quadro delle loro azioni esterne, tra cui i programmi di allargamento dell'Unione, di vicinato e di aiuti allo sviluppo. La Commissione opererà, ove necessario, in un contesto più ampio di non discriminazione affinché la disabilità diventi un tema essenziale dei diritti umani nel quadro delle azioni esterne dell'UE. La Commissione farà opera di sensibilizzazione sulla Convenzione dell'ONU e sui bisogni delle persone disabili, anche in materia di accessibilità, nel settore dell'aiuto d'urgenza e dell'aiuto umanitario; essa consoliderà la rete dei corrispondenti per la disabilità e sensibilizzerà maggiormente le delegazioni dell'UE alle questioni relative alla disabilità; essa assicurerà che i paesi candidati e potenzialmente candidati rinforzino i diritti delle persone disabili e farà sì che gli strumenti finanziari degli aiuti pre-adesione siano utilizzati per migliorare la loro situazione. L'UE sosterrà e completerà le iniziative nazionali finalizzate ad affrontare le questioni in materia di disabilità nel dialogo con i paesi terzi e, ove appropriato, a inglobare la disabilità e l'attuazione della Convenzione dell'ONU tenendo conto degli impegni presi a Accra in materia di efficacia degli aiuti. L'UE incoraggerà i forum internazionali (Nazioni Unite, Consiglio d'Europa, OCSE) a raggiungere accordi e a prendere impegni".

20

Vedi lo studio europeo European Commission. *Study of disability in EC Development cooperation*. November 2010. Bruxelles, funded by EC, 2010. (Project implemented by Soges S.p.a., researchers Peter Coleridge, Claude Simonnot, Dominique Steverlyncq).

21

Resolution realizing MDGs for persons with disabilities (2010) [RES/64/131].

22

Resolution adopted by the Human Rights Council (13/11, Human Rights Council, Thirteenth session). *Human rights of persons with disabilities: national implementation and monitoring and introducing as the theme for 2011. The role of international cooperation in support of national efforts for the realization of the rights of persons with disabilities.*

1.2.m Organizzare periodicamente un evento internazionale sul tema della cooperazione internazionale e le persone con disabilità, disegnando un profilo attivo dell'Italia in ambito internazionale sulla tematica

L'evento internazionale, che potrà includere iniziative anche in più giornate, potrebbe tenersi in corrispondenza di ricorrenze internazionali significative (Giornata Internazionale dedicata alle persone con disabilità del 3 dicembre, date di approvazione della CRPD, etc.) o di scadenze nazionali (conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità prevista ogni tre anni dall'articolo 41 bis della legge 104/92, etc.).

L'evento sarà organizzato in collaborazione con altre istituzioni/associazioni che propongano iniziative coerenti sul tema della disabilità. L'evento potrà vedere la partecipazione di altre agenzie nazionali di cooperazione internazionale e dei paesi partner in cui la Cooperazione opera e di organismi, agenzie internazionali che lavorano per la promozione dei diritti delle persone con disabilità (Commissione Europea, Nazioni Unite e relative agenzie, Banca Mondiale, International Disability and Development Consortium, European Agency for Development in Special Needs, etc.) con i quali gli attori italiani già collaborano in specifici settori.

1.2.n Promuovere lo scambio di informazioni, di ricerche e di esperienze, in materia di sviluppo inclusivo con le altre cooperazioni che si occupano di aiuto allo sviluppo e con le Commissioni per i Diritti Umani presenti nei paesi partner

In molti paesi europei ed in altri paesi del G20, le agenzie nazionali competenti sulla cooperazione internazionale hanno sviluppato da anni iniziative nel campo del sostegno dei diritti delle persone con disabilità, promuovendo politiche, programmi e progetti. Nello stesso tempo sono state sviluppate attività di studio e ricerca (disability studies, gruppi di studio e ricerca internazionali, etc.) per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità nelle politiche pubbliche e nei progetti di cooperazione internazionale. Il ruolo delle istituzioni internazionali e nazionali sui diritti umani risulta sempre più importante, per garantire protezione legale e promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Saranno organizzati momenti di confronto tra istituzioni, università, Commissione Nazionale sui Diritti Umani, ONG e OPD, per condividere prassi appropriate e soluzioni efficaci. Tale collaborazione includerà incontri periodici, costituzione di gruppi di lavoro, scambio di informazioni strutturate, condivisione di banche dati, pubblicazioni periodiche e collaborazioni per articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.

2 Progettazione inclusiva

La promozione di iniziative e progetti in favore delle persone con disabilità richiede un'adeguata capacità progettuale che permetta di includere la disabilità nei progetti finanziati dal MAE e sia capace di rispettarne i diritti umani sanciti dalla CRPD, mantenendo l'attenzione sugli strumenti e gli standard internazionali (es: la Riabilitazione su Base Comunitaria, gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, etc.).

Questo comporta da un lato, le opportune competenze per realizzare analisi del contesto (raccolta dati sulla popolazione differenziate per età e genere, sulla condizione delle persone con disabilità e dei relativi servizi e pari opportunità, sulle risorse istituzionali e della società civile, sulle pratiche appropriate, etc.); dall'altro la capacità di disegnare progetti inclusivi e partecipativi, tenendo conto delle eventuali preesistenze e nel rispetto della ownership del paese.

L'obiettivo è quello di conseguire un'adeguata competenza per realizzare una progettazione inclusiva in linea con gli obiettivi dell'approccio a doppio binario. Nello stesso tempo è importante superare il modello medico/individuale della disabilità (quello della salute è solo uno dei diritti umani), centrato su specialismi esclusivamente sanitari spesso inappropriati e stigmatizzanti. È, piuttosto, importante utilizzare una terminologia e dei contenuti formativi che tengano conto della evoluzione del linguaggio internazionale, maggiormente consapevole della multi-dimensionalità della disabilità. In tale direzione le stesse

capacità delle ONG nel campo della disabilità, oggi limitate a poche realtà, potrebbero essere incentivate prevedendo, sulla base dell'esperienza comunitaria di programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, un criterio di preferenzialità per i progetti accessibili e fruibili alle persone con disabilità. Nello stesso tempo la reale sostenibilità dell'applicazione della CRPD in molti paesi è realizzabile compiutamente solo favorendo un processo di crescita di competenze e di capacità di azione delle OPD di quei paesi. Questo si consegue introducendo, nei progetti, azioni di capacity building, capability ed empowerment delle OPD e delle stesse persone con disabilità e loro familiari, riconosciute parte attiva nei processi di decisione che li riguardano (art. 4).

Andrebbe favorita la partecipazione delle persone con disabilità nelle attività formative all'interno dei progetti di cooperazione.

Altro elemento strategico è il tema dell'educazione inclusiva (art. 24). L'Italia è l'unico paese al mondo in cui l'istruzione e l'educazione delle persone con disabilità sono previste in un contesto ordinario. L'educazione inclusiva va indirizzata a sostenere la partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport (art. 30). Ancora, è importante coinvolgere le università che si occupano di cooperazione per introdurre moduli formativi di progettazione inclusiva.

Azioni previste

2. a Definire un corso di formazione per la progettazione inclusiva delle persone con disabilità indirizzato al personale del MAE-DGCS, e degli Enti esecutori di progetti (ONG, OPD, Enti cooperazione decentrata) operatori dei Paesi partner, anche attraverso il canale della cooperazione universitaria

Contenuti:

- Il Corso di formazione di base sarà modulare, flessibile, integrabile e diretto a tutti gli attori della cooperazione in modo da divenire patrimonio culturale a tutti i livelli e ambiti dell'aiuto internazionale in una prospettiva di *mainstreaming*;
- Il corso base avrà una durata di 12/18 ore (temi da trattare: CRPD, strumenti internazionali, inclusione e pari opportunità, etc) con l'aggiunta di 3 o 4 moduli di 4 ore ciascuno di approfondimento su tematiche tecniche specifiche (es. ausili e tecnologia appropriati, accessibilità, educazione inclusiva, salute e benessere, etc), da opzionare a seconda del pubblico di riferimento. Saranno utilizzati a tal fine i manuali già realizzati e diffusi²³;

²³

Per esempio il manuale dell'International Disability and Development Consortium o quello di Aifo e DPI Italia Onlus; utile inoltre è l'utilizzo dell'Index for Inclusion.

- Una specifica attenzione verrà posta all’inserimento, nei progetti di cooperazione che si occupano di persone con disabilità, di un’attività formativa di conoscenza e presa di coscienza sui diritti umani e la CRPD a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie, delle loro organizzazioni e delle istituzioni ed enti coinvolti;
- Le attività di formazione in ambito universitario potranno avvalersi degli eventuali accordi internazionali già avviati dagli atenei italiani con i paesi di cooperazione.

Formatori e partecipanti:

- Le attività di formazione si avvarranno della collaborazione del personale MAE, di rappresentanti delle istituzioni a livello centrale, regionale e locale, delle associazioni e del mondo accademico (coinvolgimento di docenti, ricercatori e studenti dei Paesi Partner);
- Il metodo formativo si avvarrà di pacchetti formativi nelle diverse lingue e nelle seguenti modalità: lezioni frontali, formazione a distanza (FAD), *training “on the job”*, *project work e learning by doing*, *cooperative learning*, *community of inquiry/practices*, al fine di facilitare la riflessione produttiva e supportare il *“double loop learning”*;
- La formazione verrà effettuata attraverso la costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi e dialogici, strumenti, metodologie e ausili fruibili alle persone con disabilità;
- Sarà favorita e sostenuta la partecipazione delle persone con disabilità nelle attività formative, anche attraverso apposite borse di studio e tirocini formativi.

2. b Promuovere “moduli” di formazione su “sviluppo, diritti umani e disabilità”, anche nei corsi o Master Universitari

- Rafforzare l’offerta formativa italiana su “sviluppo, diritti umani e disabilità” inserendo dei moduli specifici sulla tematica anche in collaborazione con il Coordinamento della Cooperazione Universitaria del MAE-DGCS con le università Italiane²⁴;
- Promuovere Corsi di formazione, Alta Formazione e Master nei paesi partner anche in collaborazione con le università locali rivolti a tutti i soggetti coinvolti negli interventi di cooperazione (siano essi cooperanti, funzionari pubblici, esperti nel campo della cooperazione e della disabilità, beneficiari)

²⁴

DABACU comunità online che ospita il DataBase della Cooperazione Universitaria.

- anche in modalità FAD. Promuovere lo scambio di buone pratiche;
- Promuovere un premio per tesi di laurea e/o ricerca post-laurea da destinare a studenti che intendano sviluppare una ricerca sui diritti umani e nello specifico sui diritti delle persone con disabilità nei paesi destinatari;
 - Promuovere moduli di formazione su sviluppo, diritti umani e disabilità negli interventi di cooperazione e nei curricula formativi degli esperti di cooperazione, che permettano l'acquisizione di i) conoscenze di carattere storico, tecnico e giuridico dei soggetti istituzionali operanti nell'ambito della cooperazione internazionale, Cooperazione Italiana, Agenzie internazionali, ONG; ii) conoscenze della legislazione internazionale sui diritti umani e persone con disabilità.
 - Inserire dei moduli di formazione di stage o tirocini nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionale al fine di permettere agli studenti italiani l'acquisizione di competenze per interagire e operare in contesti culturalmente diversi, prevedendo anche esperienze sul campo. Tale attività deve tener conto della normativa vigente in materia di stage e potrà prevedere l'inserimento del percorso di tirocinio all'interno di un progetto ben definito con obiettivi relazionati a risultati precisi.

2. c Definire un formato specifico per la redazione dei progetti ordinari in modo che la componente disabilità abbia una giusta considerazione nelle proposte

- Il formato dovrebbe considerare la componente della disabilità:
 - negli obiettivi delle singole misure/azioni (inclusione massima)
 - nella redazione dei singoli working plans
 - nella check list finale
- Prevedere fra i criteri di valutazione delle proposte progettuali finanziate dalla DGCS (definendo punteggi aggiuntivi che favoriscano assegnazioni preferenziali) l'inclusione della componente disabilità²⁵ anche attraverso la connessione tra il progetto indicato e le realtà già attive nel paese di intervento in materia di inclusione delle persone con disabilità. In particolare, dovrebbe essere valorizzata l'inclusione delle loro famiglie e delle OPD;
- Analizzare il contesto e raccogliere dati rispetto alle iniziative in favore delle persone con disabilità nel Paese nel quale si vuole intervenire;
- Prevedere meccanismi di monitoraggio e valutazione che considerino il

²⁵

Saranno utilizzate anche le modalità dell'Unione Europea. Cfr. EU Strategy, 5th principle "Ensure that EU funded projects are truly inclusive of disabled persons and their families".

- livello di coinvolgimento delle persone con disabilità nei progetti finanziati;
- Prevedere una fase di valutazione *ex-post*, con dei formati specifici che individuino l’impatto della componente disabilità sul progetto e nel paese in cui si opera.

2. d Realizzare strumenti di formazione/informazione “leggeri”

Per raggiungere il maggior numero di destinatari possibile, si ideeranno e realizzeranno – oltre alla formazione in ambito universitario e con la collaborazione di enti interessati e competenti – strumenti di formazione/informazione “leggeri” sia su supporto tradizionale (opuscoli, pubblicazioni cartacee, ecc) sia su supporto elettronico (video-lezioni da diffondere sulla rete o in streaming, siti web ad hoc per l’alfabetizzazione e la formazione di base sulla progettazione universale e sull’accessibilità, applicazioni, servizi televisivi e radiofonici, ecc). Questi strumenti potranno essere utilizzati dagli Enti esecutori di progetti finanziati dal MAE-DGCS e saranno rivolti (con opportune versioni multilingue) anche direttamente alle popolazioni destinatarie in loco.

Le attività previste nel presente capitolo si avvarranno di un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti del MAE-DGCS, UTC, Uffici VII, VIII, IX e MAE-Direzione Generale Risorse umane e Innovazione ed esperti esterni di comprovata esperienza nel settore della formazione ed informazione sulla disabilità per la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione.

3 Accessibilità e fruibilità di ambienti, beni e servizi

Un elemento importante che ostacola e spesso impedisce la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità sono le barriere e gli ostacoli che in varie forme si frappongono nell'accesso ad ambienti, beni e servizi. Barriere architettoniche, barriere comunicative e di orientamento, le stesse nuove tecnologie, se non appropriatamente programmate, possono costituire nuove barriere nell'accesso e fruizione di beni e diritti. Anche le soluzioni speciali (trasporti dedicati, laboratori protetti, etc.) rappresentano spesso una soluzione segregante che non favorisce il pieno rispetto dei diritti umani sancito dalla CRPD. Nel campo degli interventi di cooperazione internazionale il tema è spesso trascurato e/o sottovalutato. Così interventi di ricostruzioni dopo disastri naturali come i terremoti o costruzioni di nuovi edifici pubblici o dotazioni tecnologiche di vario tipo sono spesso realizzati senza tener conto di questa problematica. E' necessario regolamentare questa attività in modo che i fondi pubblici consentano di favorire l'inclusione di tutte le persone.

Vi sono vari elementi su cui agire: i) garantire l'accessibilità delle sedi diplomatiche e consolari del MAE; ii) vincolare i progetti di cooperazione alle normative sull'accessibilità e fruibilità per tutti. Per le sedi estere del MAE esiste una specifica normativa nazionale che definisce e regola le norme di superamento delle barriere architettoniche e sensoriali. Per gli interventi progettuali non esistono regolamentazioni specifiche: qui è

necessario tener conto di elementi collegati con i contesti economici, sociali e culturali dei paesi in cui si opera, partendo anche da esperienze di altre agenzie di cooperazione²⁶.

²⁶

Regolamentazioni di tal tipo sono usate da USAID e di recente anche l'agenzia australiana se ne sta dotando.

Azioni previste

3. a Costituire un gruppo di lavoro del MAE, delle istituzioni competenti e di esperti per regolamentare in maniera tecnica l'accessibilità e fruibilità di interventi edilizi e ambientali finanziati con fondi della cooperazione, definendo le specifiche tecniche nella progettazione e realizzazione di interventi nei paesi partner

Il gruppo di lavoro analizzerà le diverse regolamentazioni disponibili a livello nazionale ed internazionale nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale. Nel gruppo di lavoro saranno coinvolti esperti delle diverse disabilità. Verrà definita una regolamentazione tecnica che verrà sottoposta all'approvazione del MAE. Il regolamento finale naturalmente verrà applicato in conformità ad eventuali legislazioni nazionali sulla materia. Tra le azioni collegate ai risultati del gruppo di lavoro si provvederà a:

- Approvare una direttiva tecnica per l'accessibilità e fruibilità di interventi edilizi ed ambientali finanziati con fondi della cooperazione, da utilizzare in maniera vincolate nei progetti finanziati dal MAE;
- Includere nella direttiva anche le materie relative alla sicurezza per le persone con disabilità;
- Inserire nei Marker Efficacia il rispetto dell'applicazione delle regolamentazioni definite dal gruppo;
- Definire, in sede di aggiornamento delle linee guida della cooperazione decentrata, un accordo con gli enti interessati per l'applicazione della direttiva tecnica per l'accessibilità e fruibilità di interventi edilizi ed ambientali.

3. b Predisporre un questionario²⁷ da inviare alle sedi estere per conoscere l'accessibilità delle infrastrutture che tenga conto della legislazione italiana in materia di accessibilità e fruibilità

- Costituzione degli strumenti di misurazione basati su indicatori standard riconosciuti a livello internazionale e nazionale;
- Il questionario deve essere stilato seguendo indicazioni nazionali ed internazionali e deve prevedere, oltre alla possibilità di domande a risposte chiuse, anche domande a risposte aperte.

3. c Promuovere un piano di interventi per rendere accessibili le infrastrutture delle Unità Tecniche Locali (UTL)/Ambasciate

- Utilizzo della normativa italiana per l'abbattimento delle barriere architettoniche (DPR 503/96 e legislazioni collegate) e la sicurezza delle persone con disabilità;
- Redazione di Piani di abbattimento delle barriere architettoniche (PIBE Legge 41/86) sugli edifici pubblici e aperti al pubblico utilizzati dal MAE;
- Individuare, con apposita segnaletica, un percorso dedicato per l'accesso alle strutture, tenendo conto delle icone internazionali e nazionali in uso.

3. d Rispetto delle regole di accessibilità alle infrastrutture ed agli strumenti realizzati o riadattati nell'ambito della L. 49/87

- Inserire nei Marker Efficacia il rispetto dell'applicazione della Direttiva tecnica per l'accessibilità e fruibilità di interventi edilizi ed ambientali finanziati con fondi della cooperazione;
- Affidare al Tavolo di Lavoro la definizione di ambiti e competenze del responsabile del procedimento unico relativamente alle attività svolte dalla Cooperazione italiana (progettazione, affidamento ed esecuzione)²⁸.

3. e Procedere annualmente all'aggiornamento del documento di valutazione di rischio (DVR)²⁹ inserendo all'interno dello stesso specifiche domande sull'accessibilità e la sicurezza delle persone con disabilità

- Utilizzo del Decreto Legislativo 81/2008 sulla valutazione del rischio dei lavoratori con disabilità come normativa di riferimento e della documentazione prodotta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco per la sua attuazione³⁰, inclusa la circolare del Ministero degli Interni n° 4/2002.

27

Il questionario deve essere stilato seguendo indicazioni nazionali ed internazionali (NOTA 27; Cfr. le linee guida proposte da CBM International (www.cbm.org)) e deve prevedere, oltre alla possibilità di domande a risposte chiuse, anche domande a risposte aperte.

28

ai sensi dell'art. 10 del D.LGS.163 del 2006

29

Decreto Legislativo 81/2008 sulla valutazione del rischio dei lavoratori con disabilità e Circolare del Ministero degli Interni n° 4/2002 in materia di sicurezza legate alle persone con disabilità

30

<http://www.vigilfuoco.it/asp/page.aspx?IdPage=364>

3. f Prevedere formazione per i preposti alla sicurezza in servizio presso le sedi estere

I responsabili alla sicurezza sono obbligati a frequentare un corso presso l'ISDI (Istituto Diplomatico del Ministero Affari Esteri) per ottenere l'abilitazione al servizio.

- Inserire nel corso (già previsto) una sezione relativa alla sicurezza di persone con disabilità fisica, sensoriale, mentale o intellettiva/relazionale;
- Promuovere corsi di formazione per gli operatori anche attraverso il finanziamento di iniziative per l'Informazione e l'Educazione allo Sviluppo;
- Inserire nei Master sullo Sviluppo un modulo relativo a come affrontare situazioni di emergenza per le persone con disabilità.

3. g Accessibilità dei siti web del MAE e delle UTL

- Prevedere, così come previsto dalla Legge 4/2004 che i siti web rispettino i criteri internazionali e nazionali di accessibilità informatica;
- Prevedere lo sviluppo di testi/documenti in linguaggio facile da leggere e da comprendere al fine di garantire anche un'accessibilità informativa per tutti.

4

Aiuti umanitari e situazioni di emergenza che includano le persone con disabilità

Negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il numero di interventi di aiuto umanitario in risposta ad eventi catastrofici, siano essi di origine umana o naturale, e con l'obiettivo di "tutelare la vita, prevenire e alleviare la sofferenza e mantenere la dignità delle persone in ogni evenienza laddove governi e operatori locali siano travolti dagli eventi e non vogliono o non possano intervenire" (*Consenso Europeo sull'aiuto umanitario, 2008*). Purtroppo, in tali contesti è stata scarsa l'attenzione prestata alle persone con disabilità, particolarmente vulnerabili nelle situazioni di emergenza e, soprattutto, in caso di migrazioni conseguenti le crisi. Tuttavia, è lo stesso "Consenso Europeo sugli aiuti umanitari", firmato dai Presidenti della Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo il 18 dicembre 2007, e la Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 gennaio 2011 per la sua attuazione a sottolineare, rispettivamente agli articoli 39 e 17, la necessità di tenere in particolare considerazione – in caso di risposta alle esigenze umanitarie – le persone con disabilità ed i loro bisogni specifici.

Secondo l'art.11 della CRPD, gli Stati Membri si sono impegnati ad adottare "... tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, di emergenze umanitarie e disastri naturali", "in conformità agli obblighi internazionali, compreso il diritto umanitario e le norme internazionali sui diritti umani". Dall'approvazione della CRPD a livello inter-

nazionale vi è stato un nuovo interesse riguardo ai problemi delle persone con disabilità alla luce di un aumentato coinvolgimento delle OPD su argomenti come la sicurezza, la prevenzione del rischio e l'intervento in caso d'emergenza. Mentre nel passato le persone con disabilità ricoprivano un ruolo secondario nella pianificazione delle attività e nella ricerca di soluzioni per la riduzione del rischio nelle situazioni di disastro, di recente questa parte della popolazione è stata riconosciuta essere un target privilegiato nella risposta immediata degli interventi d'emergenza a seguito di disastri naturali ed umani, quali ad esempio le guerre. Questo approccio riveduto e corretto ha avuto implicazioni a diversi livelli, soprattutto per il riconoscimento del diritto alla protezione secondo la legislazione in materia di sicurezza e protezione civile.

La Commissione Europea ha finanziato specifici progetti sulla materia nell'ambito delle competenze delle agenzie di protezione civile nazionale e lo stesso Parlamento Europeo, in una risoluzione del 4 settembre 2007 sui disastri naturali, all'art. 19, ha sottolineato "la necessità in caso di disastri naturali di tenere in considerazione soprattutto i bisogni specifici delle persone con disabilità in tutte le azioni svolte usando i Meccanismi della Protezione Civile".

Nel 2007, nell'ambito di un progetto europeo, è stata inoltre definita la *Carta di Verona sul salvataggio delle persone con disabilità in caso di disastri*³¹, che ha individuato le problematiche essenziali su cui impostare le azioni di emergenza che includano le persone con disabilità. Va tenuta in debita considerazione la differenza tra persone con disabilità, che posseggono già capacità di resilienza, e persone diventate disabili a causa dell'evento catastrofico.

L'elaborazione delle soluzioni dovrà essere in linea con quanto stabilito dall'art. 5 della CRPD, il quale indica la modalità prevista per rimuovere barriere e discriminazioni. In particolare, esso riconosce il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge, l'assenza di ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e la garanzia di protezione giuridica contro ogni forma di discriminazione. A tale scopo, devono essere adottati "provvedimenti appropriati per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli".

Azioni specifiche dovrebbero essere indirizzate all'accrescimento delle competenze degli operatori, alla definizione delle dotazioni tecniche e strumentali appropriate, alla progettazione degli interventi. Data la complessità della materia e la disomogeneità delle condizioni di disabilità, va mantenuto sempre un approccio multidisciplinare e vanno coinvolte le OPD come esperte in materia. Altro elemento importante è quello di coinvolgere le OPD delle zone interessate dall'intervento nei processi di formazione e gestione dell'emergenza. Inoltre, con riferimento agli interventi attuati in contesti bellici o post-bellici - ad esempio sminamento umanitario, protezione di rifugiati e di

31

Il testo è scaricabile dal sito web: internazionali.ulss20.verona.it/docs/projects/rdd/cartadiverona.pdf

sfollati o ricostruzione infrastrutturale e sociale dei Paesi colpiti dai conflitti - le persone con disabilità motoria, sensoriale, mentale o intellettiva/relazionale sono a tutt'oggi generalmente escluse dall'accesso ai servizi. Nei campi profughi, questi devono fronteggiare difficoltà aggiuntive rispetto alla restante popolazione, soprattutto per quanto riguarda l'accesso ai servizi di base.

Spesso le risorse ed i servizi in loro favore sono insufficienti o inadeguati, causandone l'isolamento e privandoli dell'accesso all'aiuto umanitario. Essi devono, dunque, fare generalmente affidamento sull'aiuto dei familiari per l'uso dei servizi di base, a partire dall'accesso ai servizi igienici e sanitari.

Si rileva, inoltre, che le aree d'intervento dei programmi di aiuto umanitario sono sovente paesi in cui la disabilità è causa di forte discriminazione ed emarginazione culturale e sociale, non essendo tra l'altro presente alcuna legislazione a tutela dei diritti degli stessi. In aggiunta, tale atteggiamento discriminatorio risulta essere inefficiente per il sistema locale. Infatti, la mancata cura, prevenzione e mitigazione delle diverse disabilità può causare l'aggravamento delle patologie con aumento dei costi di assistenza sanitaria e sociale. Inoltre, gli eventi calamitosi sono sovente la causa dell'insorgere di disturbi post-traumatici da stress dovuti ad alterazione dello stato di benessere mentale o fisico, nonché all'origine di importanti limitazioni funzionali della persona che dovrà modificare in maniera sostanziale il proprio stile di vita.

Azioni previste

4. a Attuare, attraverso appropriate istruzioni, le misure ed i provvedimenti necessari per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di catastrofi e disastri naturali o causati dall'uomo attraverso la responsabilizzazione delle istituzioni a tutti i livelli per mezzo di apposite formazioni

- Aggiornare la sezione dedicata agli interventi di aiuto umanitario delle Linee Guida della DGCS in tema di disabilità. Le iniziative avviate dovranno tenere presenti le indicazioni in essa contenute, soprattutto in fase di formulazione dei Piani Operativi Generali.
- Facilitare il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità nelle attività progettuali, sia in qualità di beneficiari che in qualità di collaboratori e controparti locali dei programmi;
- Assicurare che le persone con disabilità motoria, sensoriale, mentale o intellettiva/relazionale, siano posizionate nei pressi dei servizi predisposti all'interno dei campi profughi;
- Assicurare l'accessibilità dei servizi d'assistenza, scolastici ed igienico-sanitari (rampe, banchi e strutture igieniche adeguate) nei campi profughi e nelle

strutture predisposte per la protezione delle vittime di conflitto o ricostruite a seguito della crisi. Tali strutture dovranno seguire il principio di: accessibilità - fruibilità - inclusione - autonomia;

- Sostenere l'erogazione di assistenza attraverso servizi riabilitativi per persone con disabilità motoria, sensoriale, mentale o intellettuale/relazionale, (riabilitazione motoria e psicologica);
- Prevenire o mitigare lo sviluppo di disabilità motorie e sensoriali causate dalla detonazione di ordigni anti-uomo, avviando attività di informazione e sensibilizzazione sul rischio delle mine rivolte soprattutto ai minori;
- Prevenire o mitigare lo sviluppo di limitazioni funzionali o di gravi disabilità mentali o intellettuale/relazionali causate dai traumi di guerra (sindromi post-traumatiche da stress) soprattutto nelle categorie più esposte, quali bambini e donne vittime di violenza, ed ove possibile, reduci di guerra e famiglie;
- In azioni di post emergenza, si ritiene opportuno intervenire per la sensibilizzazione di autorità locali (civili o religiose), capi comunitari, insegnanti, studenti, genitori, assistenti sociali ed associazioni locali sulla diversità e sui diritti delle persone con disabilità, oltre che sull'importanza di includere i bambini e gli adulti con disabilità nelle attività sociali, formative ed imprenditoriali. A tal fine, sarà utile la formazione di volontari e di formatori locali sul tema della disabilità;
- In azioni di post emergenza, favorire il coinvolgimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità, anche attraverso azioni di orientamento e di sostegno allo sviluppo di professionalità lavorative, con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale nei programmi di aiuto umanitario.

4. b Costituire un gruppo di lavoro del MAE, delle istituzioni competenti, delle ONG e delle OPD per individuare come accrescere le competenze tecniche e le capacità di progettazione per la definizione più accurata dei bisogni e dei diritti delle persone con disabilità in situazioni di catastrofi, di origine naturale ed umana

Il gruppo di lavoro analizzerà il dibattito internazionale ed europeo sul tema degli interventi di emergenza tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità. In tale direzione verranno definiti:

- **azioni e programmi** da applicare in caso di interventi di aiuto umanitario inclusivi delle persone con disabilità, tenendo conto delle specificità delle condizioni di disabilità e di altre caratteristiche della popolazione interessata (età, genere, condizioni di salute, culture e religioni, condizioni familiari, traumi recenti, etc.);

- **un manuale sulle “best practices”** sulla disabilità nei programmi di aiuto umanitario, che diffonda e valorizzi la letteratura già presente in materia e le esperienze del sistema Italia in tema di disabilità;
- **Attività formativa:**
 - Moduli formativi per il personale del MAE, delle ONG e OPD competenti, delle istituzioni italiane e dei paesi beneficiari dei progetti di cooperazione internazionale tenendo in debita considerazione: *a)* Il coinvolgimento delle OPD esistenti nell’area interessata dagli interventi di aiuto umanitario *b)* Le tipologie di disabilità presenti e le specifiche esigenze di progettazione degli interventi (diete speciali, esigenze assistenziali, accessibilità e fruibilità dei servizi, opportunità fruibili, etc.);
 - Moduli formativi su Emergenza e persone con disabilità da introdurre a livello universitario e di Corsi di formazione, Alta Formazione e Master nei paesi partner, anche in collaborazione con le università locali rivolti a tutti i soggetti coinvolti negli interventi di emergenza (siano essi cooperanti, funzionari pubblici, esperti nel campo della cooperazione e della disabilità) anche in modalità FAD;
 - Istituire un premio per tesi di laurea e/o ricerca post-laurea da destinare a studenti che intendano sviluppare una ricerca sui temi dell’emergenza e persone con disabilità.
 - Moduli di formazione e aggiornamento su emergenza e persone con disabilità negli interventi di cooperazione internazionale e nei curricula formativi degli esperti di aiuto umanitario.
 - Piano di aggiornamento progressivo in tema di accessibilità delle dotazioni strumentali e di strutture legate agli interventi in situazioni di emergenza, che definisca una specifica progettazione inclusiva, l’aggiornamento e l’arricchimento delle dotazioni tecniche e strumentali appropriate, lo sviluppo di modalità innovative nei vari ambiti di intervento (accessibilità e fruibilità dei campi di accoglienza temporanea, interventi preventivi di mappatura dei territori e delle risorse disponibili, dotazioni tecniche e tecnologiche da rispettare, etc.).

5

Valorizzazione delle esperienze e competenze della società civile e delle imprese

Da più parti si è sostenuto che la cooperazione internazionale deve basarsi su un sistema Italia, capace di valorizzare le eccellenze italiane e saperle coniugare in maniera appropriata con la ownership dei singoli paesi, contestualizzandola alle condizioni economiche, sociali e culturali dei paesi partner.

L'Italia ha sviluppato legislazioni e buone pratiche inclusive, dimostrando capacità e competenze in grado di confrontarsi a livello internazionale in molti campi (collocamento mirato, cooperazione sociale, strumenti di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, fornitura di servizi etc.). Le esperienze ed i saperi accumulati devono trovare forme di valorizzazione e modalità di trasferimento nei paesi partner, avvalendosi delle istituzioni e organizzazioni locali, siano esse pubbliche o della società civile, per garantire la sostenibilità. Per questo la Cooperazione Italiana deve saper utilizzare le risorse tecniche e imprenditoriali del nostro paese per realizzare progetti di sostegno ai diritti delle persone con disabilità nei paesi partner.

Inoltre deve rafforzare il ruolo della società civile dei paesi partner offrendo l'adeguato sostegno allo sviluppo di capacità e *capabilities*.

La sostenibilità di molti degli interventi della Cooperazione Italiana dipende proprio dal coinvolgimento attivo della società civile organizzata e/o dallo stimolo ad organizzarsi. In tale direzione la DGCS del MAE dovrebbe svolgere un ruolo di coordinamento per favorire

lo scambio di informazioni, pratiche appropriate, soluzioni fruttuose. Dunque, le azioni dovrebbero rivolgersi da un lato alla società civile, da un altro al mondo delle imprese.

5.1 Società civile

Azioni previste

5.1. a Favorire interventi specificamente diretti a persone con disabilità, alle loro organizzazioni e alle loro reti e alle loro reti ed il loro sistematico coinvolgimento nell'identificazione di politiche, nella formulazione, gestione e valutazione dei programmi di cooperazione della DGCS

La sostenibilità della CRPD nei paesi partner che l'hanno ratificata deriva in gran parte dalla capacità della società civile di quei paesi, ed in particolare delle OPD, di conoscere e far rispettare i diritti riconosciuti dalla CRPD. Infatti solo dove si svilupperà una voce forte e consapevole delle OPD vi potrà essere il rispetto dei diritti e le soluzioni più appropriate per garantire la piena inclusione delle persone con disabilità, compresa la definizione e la messa in esercizio di politiche pubbliche appropriate. Per questo nei progetti di cooperazione internazionale dovranno essere previsti:

- Azioni di capacity building, empowerment e capability indirizzate alle ONG, OPD locali, alle persone con disabilità ed alle loro famiglie;
- Sostegno alla creazione di reti fra le OPD presenti nei paesi partner in cui opera la Cooperazione Italiana per facilitare lo scambio di esperienze e di documentazione tramite il supporto finanziario dei progetti realizzati dalle ONG italiane o attraverso i canali diretti di finanziamento della Cooperazione Italiana;
- Formazione sulla CRPD e sullo sviluppo indirizzate alle OPD, alle ONG, alle istituzioni locali;
- Campagne di sensibilizzazione sui temi dei diritti delle persone con disabilità contenuti nella CRPD, utilizzando tutti gli strumenti comunicativi disponibili ed in formati accessibili;
- Coinvolgimento di esperti nel settore con disabilità all'interno del personale che opera nei progetti, anche utilizzando, come in passato, esperti provenienti da organizzazioni di persone con disabilità;
- Sviluppo di programmi di potenziamento del Servizio di Volontariato Internazionale, promuovendo lo scambio di persone, spesso ancora studenti, tra le associazioni di nazionalità diverse, in un'ottica di arricchimento e reciproco confronto.

5.1. b Sostenere iniziative che vedano un più ampio coinvolgimento delle ONG e delle OPD che hanno acquisito competenze specifiche nel settore, anche attraverso una azione di coordinamento della loro presenza che preveda la realizzazione di iniziative a livello regionale

La DGCS svolgerà il ruolo di propulsore, garanzia, supporto e coordinamento per la creazione di un sistema di confronto strutturato che faciliti lo scambio di informazioni, riflessioni e buone pratiche, tra tutti gli attori in Italia e la popolazione interessata nei paesi partner. Le modalità operative di questa azione sono di creare e sostenere:

- Una banca dati che raccolga tutte le informazioni utili in tema di disabilità e di pratiche appropriate realizzate nei progetti MAE, di cooperazione decentrata, progetti europei;
- Assemblee/conferenze/seminari/focus group, che coinvolgano esperti su tematiche definite – e continuamente aggiornate;
- Tavoli di confronto, anche on-line, che favoriscano una cooperazione tra le realtà operanti, anche dei paesi partner (tavoli paese, approfondimenti tematici come gli ausili, l'educazione inclusiva, il lavoro, etc.);
- Una piattaforma tecnologica di *knowledge management*, che permetta il lavoro di rete tra gli attori interessati al tema e la creazione di e-group;
- La definizione di una newsletter telematica, che raccolga e distribuisca notizie utili su progetti, pratiche appropriate, esperienze e soluzioni inclusive.

5.1. c Promozione di un ruolo attivo ed un coordinamento tra le Ambasciate Italiane/UTL/Delegazioni Europee/Agenzie internazionali/rete di coordinamento ONG locali per la creazione di un riferimento unico a cui accedere per le informazioni che riguardano le persone con disabilità

Ogni realtà riabilitativa italiana si confronta ogni anno con un numero di persone con disabilità di nazionalità straniera che oscilla intorno al 5%.

Molte di queste persone si sono definitivamente stabilite in Italia, ma alcune dopo aver acquisito una condizione di diversità funzionale permanente decidono di rientrare; altre vengono in Italia solo per le cure intensive successive alla lesione. In questi casi, la realtà riabilitativa italiana si trova nella difficoltà enorme di reperire informazioni affidabili sul paese di origine da trasferire alla persona e alla famiglia (diritti riconosciuti, tipo di servizi concretamente disponibili, soggetti istituzionali e non, operanti nei diversi distretti, ausili reperibili in loco e relativi costi, ecc.). Un riferimento unico sul campo, nel settore, è pertanto indispensabile.

5.2 Imprese

Azioni previste

5.2. a Individuare strategie che favoriscano un responsabile coinvolgimento del mondo imprenditoriale italiano nelle attività di cooperazione internazionale legate alle persone con disabilità

Importante è il coinvolgimento delle imprese del sistema Italia nelle attività di cooperazione internazionale. Questo coinvolgimento dovrebbe basarsi sul rispetto dei principi della RSI (Responsabilità Sociale d'Impresa)³² da applicare sia per le attività sul territorio nazionale che nei paesi partner, dedicando una particolare attenzione al tema della disabilità, anche sulla base di altre esperienze internazionali³³. Le attività su cui coinvolgere le imprese dovrebbero concentrarsi su questi aspetti:

- L'inclusione dei diritti delle persone con disabilità, basati sulla CRPD (in specie sull'art. 3), in particolare nei paesi che l'hanno ratificata - all'interno di contratti e commesse con i paesi partner (trasporti, ITC, costruzioni, realizzazioni di servizi, progetti solidarietà, etc.), anche sulla base dei principi dell'universal design;
- Creare eventi di sensibilizzazione e formazione indirizzate alle imprese italiane disponibili a collaborare in progetti di cooperazione internazionale riguardo le problematiche legate alla disabilità nei paesi partner;
- Occupare persone con disabilità nelle proprie aziende in paesi partner, seguendo sempre il principio dell'accomodamento ragionevole e in contatto con le OPD del paese;
- Coinvolgere i fornitori di servizi per persone con disabilità nelle azioni di sostegno alle attività di cooperazione internazionale;
- Sostenere nei progetti finanziati dal MAE: a) la creazione di imprese, o associazioni o reti di imprese, per definire produzioni di ausili tecnologicamente sostenibili, anche tramite l'utilizzo di fonti di energia alternativa, ed a prezzi accessibili, b) lo scambio e il trasferimento di know how tra le imprese e tra queste ed i paesi partner e la condivisione delle spese di eventuali brevetti e marchi;
- Favorire gli stage formativi presso aziende di ausili italiane di giovani non occupati dei paesi partner;
- Collaborare (anche all'interno dei finanziamenti erogati) ad iniziative di sensi-

³²

Andrebbero promossi i principali modelli internazionali in materia di CSR, in particolare Global Compact (sui principi diritti umani), Linee Guida OCSE sulla CSR e imprese multinazionali, ISO 26000.

³³

Vedi l'esperienza della rete europea Business and disability.

bilizzazione, informazione e formazione, rivolte al mondo imprenditoriale dei paesi destinatari di azioni della Cooperazione italiana;

- Favorire la creazione di una piattaforma web in cui la DGCS, tramite un'unità creata appositamente, costituisca un network tra imprese, ONG, OPD e Ministeri competenti (es. rete europea CSR + disabilità di cui il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali è parte) che operano in Italia per individuare strategie comuni. Tale azione semplificherebbe, da un lato il processo di ricerca da parte delle associazioni di aziende per la sponsorizzazione ed il finanziamento di progetti, dall'altro l'individuazione da parte delle aziende delle associazioni da contattare per la costruzione di partnership.

5.2. b Promuovere attività lavorative in favore di persone o associazioni di persone con disabilità nonché un investimento finanziario a sostegno delle attività promosse dalla Cooperazione Italiana nei paesi in cui essa opera


L'esperienza italiana di legislazioni sul lavoro delle persone con disabilità, basate sul collocamento mirato o sulla cooperazione sociale, sono una buona prassi del sistema Italia che va veicolata nelle progettualità della Cooperazione Italiana, rispettando naturalmente le specificità dei beneficiari della popolazione interessata nei paesi partner. La metodologia di inclusione lavorativa nei luoghi ordinari di lavoro è una prassi non molto diffusa nei paesi partner e in questa direzione si prevede di:

- Creare un repertorio delle iniziative a favore dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità, a livello nazionale ed europeo, trasferibili in paesi partner;
- Promuovere attività, legislazioni e progetti di cooperazione sociale, sulla base della buona prassi italiana in materia, coinvolgendo anche le cooperative italiane;
- Sostenere le OPD locali (e/o le stesse persone destinatarie dell'intervento), coinvolgendole nei programmi di sviluppo di attività lavorative, sia come destinatari di impiego dipendente sia come auto-imprenditorialità;
- Promuovere borse di studio per le persone con disabilità per attività di formazione professionale e, laddove siano previste borse di studio in progetti di cooperazione, prevedere che una quota sia esplicitamente dedicata e riservata alle persone con disabilità;
- Promuovere l'adozione di misure, assetti normativi, agevolazioni fiscali a livello legislativo nazionale e locale per facilitare l'inserimento e l'inclusione

- lavorativa delle persone con disabilità, di qualsiasi tipologia;
- Prevedere il trasferimento di know-how e competenze tecniche nel campo di figure professionali innovative per i paesi partner, coinvolgendo anche le persone con disabilità;
 - Rafforzare le competenze delle OPD sulla microimprenditorialità e il micro-credito attraverso specifiche iniziative di formazione;
 - Sensibilizzare le aziende dei paesi partner con appropriati strumenti informativi in tema di inclusione lavorativa delle persone con disabilità (depliant, siti web, CD e DVD, etc.);
 - Sensibilizzare le imprese fatte da migranti affinché contribuiscano al finanziamento e alla valutazione di progetti a favore delle persone con disabilità nei loro paesi di origine.

5.2. c Supportare la progettazione e realizzazione di contesti lavorativi accessibili, realmente in grado di favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità

- Prevedere l'inserimento nei corsi di educazione universitaria di attività formative sulla progettazione inclusiva e Universal design;
- Promuovere una rete di imprese interessate a: i) costruire strumenti formativi e di sensibilizzazione per il superamento delle barriere architettoniche, comunicative, informatiche, etc; ii) mettere a disposizione competenze ed expertise sulle ultime innovazioni nel settore.



Allegato A

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità

Diritti umani e sviluppo

La *Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità*³⁴, approvata il 13 Dicembre 2006 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si inserisce nel contesto di tutela e promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali definito dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*³⁵ del 1948 e costituisce un sensibile passo avanti nella concreta realizzazione dei suoi principi fondamentali. La CRPD non riconosce “nuovi diritti” per le persone disabili, ma costituisce lo strumento per garantire in modo effettivo a queste ultime l'uguale e pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il percorso che ha condotto all'approvazione della CRPD non è stato né breve, né privo di ostacoli. Il diritto internazionale all'indomani della Dichiarazione del '48 ha un approccio “universalistico” alla tutela dei diritti umani e pertanto non prevede norme o disposizioni specifiche per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità: questo atteggiamento ha dominato lo sviluppo del diritto internazionale per circa un ventennio.

Gli orientamenti prevalenti in materia di disabilità oscillarono per molti anni tra approcci strettamente “medici” e approcci “socio-assistenzialisti” secondo cui le persone con disabilità erano considerate rispettivamente come soggetti bisognosi di specifiche cure mediche o di un particolare supporto economico-sociale³⁶: tali modelli si sono mostrati riduttivi e non sufficienti per il pieno riconoscimento delle persone con disabilità.

È solamente a partire dagli anni 70, infatti, che per la tutela dei diritti delle persone disabili si iniziano ad elaborare nel diritto internazionale strumenti *ad hoc* e specifiche disposizioni. Ricordiamo i passaggi più significativi: nel 1975 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta la *Dichiarazione sui Diritti delle Persone con Disabilità*³⁷; il 1981 viene proclamato dalle Nazioni Unite Anno Internazionale delle Persone Disabili al fine di accrescere nella comunità internazionale l'attenzione e la sensibilità intorno al tema della disabilità; nel dicembre del 1982 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta

34

CRPD: <http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=14&pid=150>

35

UDHR <http://www.un.org/en/documents/udhr/>

36

Disability and the Millennium Development Goals. A review of the MDG Process and Strategies for Inclusion of Disability Issues in Millennium Development Goal Efforts, United Nations, New York 2011, p. viii.
Per un approfondimento sul tema si vedano: D. Driedger, *The Last Civil Rights Movement: Disabled People's International*, St. Martin's Press, New York 1989; L. Barton, *The struggle for citizenship: the case of disabled peoples, Disability, Handicap & Society* (1993), 8:3:235-248; D. Pfeiffer, *The conceptualization of disability*, in B. Altman, S. Barnatt (Eds), *Exploring theories and expanding methodologies: where we are and where we need to go*, Oxford: Elsvier 2001; T. Shakespeare, *Disability Rights and Wrongs*, Rutledge, London-New York 2006.

37

Ris. 34/47 del 9/12/1975.

il *Programma Mondiale di Azione per le Persone Disabili*³⁸, in cui si delinea una prima forma di strategia organica per promuovere l'effettiva uguaglianza di opportunità e la piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità.

Per attuare e monitorare Il *Programma Mondiale di Azione*, le Nazioni Unite danno vita al Decennio delle Persone Disabili (1983-1992), che si conclude con la decisione di dedicare il 3 dicembre di ogni anno alla Giornata Internazionale delle Persone con disabilità³⁹. In questi anni inizia ad affermarsi un nuovo approccio al tema della disabilità che avrà il suo culmine nella CRPD, un approccio basato su un "modello socio-ambientale"⁴⁰ secondo cui i vincoli che impediscono alle persone con disabilità di godere in modo pieno dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come di partecipare equamente nella società, non sono parte integrante delle menomazioni individuali, bensì riflettono barriere sociali, culturali ed economiche poste nell'ambiente sociale.

Le esperienze accumulate nel corso del Decennio delle Persone Disabili divengono la base per lo sviluppo delle *Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*, adottate dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1994. Si tratta di 22 norme di per sé non vincolanti, ma che possono tradursi in consuetudini di diritto internazionale⁴¹ se gli stati membri si impegnano a rispettarle come norme di diritto internazionale. Il documento indica principi fondamentali per la valorizzazione ed il riconoscimento delle persone disabili come soggetti attivi e responsabili, allo stesso tempo traccia le linee guida per l'azione e la cooperazione di organizzazioni e stati in materia di disabilità. L'obiettivo delle *Standard Rules* è quello di abbattere le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare in modo attivo e pieno alla vita sociale e raggiungere l'uguaglianza delle opportunità.

Nel 2001 L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito un Comitato ad hoc con il compito di elaborare un progetto per una *Convenzione Globale per la Promozione e la Protezione dei Diritti e della Dignità delle Persone Disabili*⁴².

I negoziati per l'elaborazione di un documento condiviso, durati quattro anni, non

38

Ris. 37/52 del 3/12/1982.

39

<http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1597>

40

(United Nations): Disability and the Millennium Development Goals, cit., p. viii. Si vedano anche: M., Oliver, *The Politics of Disablement*, Macmillan, London 1990; Id., *Understanding Disability: From Theory to Practice*, Macmillan, Basingstoke, UK 1996; M. Stein, P. Stein, D. Weiss, R. Lang, *Health Care and the UN Disability Rights Convention*, *The Lancet*: 374:1796-1797, 2009.

41

Il monitoraggio sull'applicazione delle Standard Rules è affidato ad un Relatore Speciale sulla Disabilità, che a partire dal 1994 invia rapporti alla Commissione per lo Sviluppo Sociale del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

42

Ris. 56/168 del 19/12/2001. La risoluzione ha stabilito un Ad hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on the Protection and promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities.

solo sono stati tra i più rapidi in materia di diritti umani, ma hanno anche visto per la prima volta la partecipazione attiva nelle Nazioni Unite della società civile e più specificamente delle organizzazioni di persone disabili.

I lavori del Comitato ad hoc si sono conclusi, dopo otto sessioni, il 13 dicembre 2006 con l'approvazione da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità. Entrata in vigore il 3 maggio 2008, allo stato attuale⁴³ la CRPD è stata firmata da 156 Paesi e ratificata da 132, mentre il relativo Protocollo Opzionale è stato firmato da 91 Paesi e ratificato da 77⁴⁴. A differenza delle *Standard Rules* del 1994, la CRPD e il *Protocollo Opzionale* hanno valore legale vincolante; inoltre la CRPD riconosce uno standard internazionale di diritti che possono essere rivendicati anche individualmente; ciò ne fa uno strumento effettivo per «promuovere, proteggere e garantire — come enunciato all'articolo 1 — il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità».

All'articolo 3 sono enunciati i principi generali della CRPD⁴⁵:

- « a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- b) la non discriminazione;
- c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- e) la pari opportunità;
- f) l'accessibilità;
- g) la parità tra uomini e donne;
- h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità »⁴⁶

43

Le informazioni sono aggiornate al mese di febbraio 2013.

44

L'Italia ha firmato la CRPD e il Protocollo Opzionale il 30/03/2007 e li ha ratificati il 15/05/2009. L'Unione Europea ha firmato la CRPD il 30/03/2007 e la ratifica ufficiale è arrivata 23/12/2010.

45

Per la versione in lingua italiana della CRPD si è fatto riferimento alla seguente pubblicazione: La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, a cura del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Art. 1, p. 8, settembre 2009. Si veda il seguente indirizzo: <http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Disabilita/ConvenzioneONU/>

46

Ivi, pp. 9-10.

Per comprendere a fondo il valore della CRPD e il suo impatto sull'agenda dei singoli Governi e più in generale della Comunità Internazionale, occorre prestare attenzione all'approccio che essa adotta. Nel Preambolo⁴⁷ la CRPD riconosce la disabilità come un concetto in continua evoluzione che risulta dall'interazione tra l'individuo e l'ambiente sociale e che si esprime nell'impedimento di individui con menomazioni a partecipare in modo equo alla vita associata a causa di barriere sociali, culturali ed economiche. Ciò rappresenta l'acquisizione necessaria per garantire alle persone con disabilità, attraverso disposizioni specifiche, l'effettiva uguaglianza nei diritti umani e nelle libertà fondamentali, sancita dagli articoli 1 e 2 della *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*⁴⁸. Infatti, il riconoscimento della disabilità come un concetto che deriva da relazioni impari comporta l'affermazione del principio secondo cui per assicurare un'effettiva uguaglianza nei diritti, nelle libertà e nelle opportunità ad individui con menomazioni occorre un maggiore impegno volto ad abbattere le barriere sociali, culturali ed economiche che impediscono loro di rapportarsi con gli altri e partecipare alla vita associata in modo equo.

Questo nuovo approccio "socio-ambientale" al tema della disabilità adottato dalla CRPD instaura un nesso indissolubile tra diritti umani e sviluppo: i diritti umani rispecchiano il riconoscimento della dignità, della libertà e dell'uguaglianza degli individui in quanto esseri umani; lo sviluppo umano e sociale rappresenta invece la via concreta per assicurare agli individui il godimento effettivo dei diritti umani e delle libertà fondamentali e per garantire a ciascuno pari opportunità di vivere una vita piena.

Nel documento *Mainstreaming Disability in the Development agenda*⁴⁹ preparato nel 2007 dal segretario dell'ECOSOC si riconosce come la CRPD abbia mostrato la stretta relazione che intercorre tra diritti umani e sviluppo, due dimensioni complementari che tuttavia fino all'adozione della convenzione avevano seguito strade parallele senza incontrarsi.

Il rapporto tra diritti umani e sviluppo, instaurato dalla CRPD, getta luce sull'importanza

47

«(e) Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others [...]» (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol*, United Nations, New York 2006, p. 1).

48

Art. 1 «All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood»; Art. 2 «Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty» (*The Universal Declaration of Human Rights*, 1948).

49

Ris. 2008/21 (<http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2008/resolution%202008-21.pdf>).

di includere il tema della disabilità negli *Obiettivi di Sviluppo del Millennio*⁵⁰ (MDGs) al fine di garantire alle persone disabili il pieno ed eguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali⁵¹. Se per assicurare un'effettiva uguaglianza nei diritti, nelle libertà e nelle opportunità alle persone con disabilità occorre abbattere le barriere socio-ambientali, culturali ed economiche, che ne impediscono la partecipazione alla vita associata in modo equo, ciò implica agire concretamente sull'educazione, sulla povertà, sull'accesso a cure mediche, al cibo e all'acqua, temi che rientrano nell'agenda dello sviluppo e che più specificamente costituiscono i punti essenziali degli *Obiettivi di Sviluppo del Millennio*.

È dunque nella direzione tracciata dalla CRPD che si muovono le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite — l'ultima in ordine di tempo è la risoluzione 65/186 del 2011⁵² — che stabiliscono di integrare il tema della disabilità negli *Obiettivi di Sviluppo del Millennio* entro il 2015.

50

MDG's: <http://www.un.org/millenniumgoals>

51

Si vedano a tal proposito: *Disability and the Millennium Development Goals cit.; Disabilità, Cooperazione Internazionale e Sviluppo, Cooperazione Italiana allo Sviluppo – The World Bank, Vol 2, Giugno 2010.*

52

Ris. 65/186 del 4 Febbraio 2011: Realizing the Millennium Development Goals for persons with disabilities towards 2015 and beyond (<http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1470>).



Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite

Preambolo

- a) *Richiamando* i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,
- b) *Riconoscendo* che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione,
- c) *Riaffermando* l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni,
- d) *Richiamando* il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

- e) *Riconoscendo* che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,
- f) *Riconoscendo* l'importanza dei principi e delle linee guida contenute nel Programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità,
- g) *Sottolineando* l'importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile,

- h)** *Riconoscendo* altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana,
- i)** *Riconoscendo* inoltre la diversità delle persone con disabilità,
- j)** *Riconoscendo* la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno,
- K** *Preoccupati* per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,
- l)** *Riconoscendo* l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
- m)** *Riconoscendo* gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,
- n)** *Riconoscendo* l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
- o)** *Considerando* che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,
- p)** *Preoccupati* delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,
- q)** *Riconoscendo* che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell'ambiente domestico ed all'esterno, di violenze, lesioni e abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento,
- r)** *Riconoscendo* che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui diritti del fanciullo,
- s)** *Sottolineando* la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,

- t) *Riaffermando* che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,
- u) *Consapevoli* che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,
- v) *Riconoscendo* l'importanza dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
- w) *Consapevoli* che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali,
- x) *Convinti* che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,
- y) *Convinti* che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1 - Scopo

1. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione accessibili;

per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;

per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Articolo 3 - Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

- (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
- (b) la non discriminazione;
- (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- (d) il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
- (e) la parità di opportunità;
- (f) l’accessibilità;
- (g) la parità tra uomini e donne;
- (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Articolo 4 - Obblighi generali

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

(a) ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;

(b) ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;

(c) a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

(d) ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

(e) ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;

(f) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;

(g) ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

(h) a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;

(i) a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

3. Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

Articolo 5 - Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6 - Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

Articolo 7 - *Minori con disabilità*

1. Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.
2. In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.
3. Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Articolo 8 - *Accrescimento della consapevolezza*

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:
 - (a) sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;
 - (b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;
 - (c) promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.
2. Nell'ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:
 - (a) avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:
 - (i) favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
 - (ii) promuovere una percezione positiva ed una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
 - (iii) promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;
 - (b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
 - (c) incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;
 - (d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.

Articolo 9 - *Accessibilità*

1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate

a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

(a) edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

(b) ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

(a) sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;

(b) garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;

(c) fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;

(d) dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;

(e) mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;

(f) promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;

(g) promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;

(h) promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

Articolo 10 - Diritto alla vita

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 11 - Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con

disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.

Articolo 12 - Uguale riconoscimento dinanzi alla legge

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.
2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.
3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.
4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.
5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Articolo 13 - Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.
2. Allo scopo di aiutare a garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

Articolo 14 - Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:

- (a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;
- (b) non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Articolo 15 - Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 16 - Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.

2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all'età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

Articolo 17 - Protezione dell'integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e mentale su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 18 - Libertà di movimento e cittadinanza

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:

- (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
- (b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
- (c) siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;
- (d) non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

Articolo 19 - Vita indipendente ed inclusione nella società

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

- (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
- (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
- (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Articolo 20 - Mobilità personale

Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:

- (a) facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;
- (b) agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausilii per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;
- (c) fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
- (d) incoraggiare i produttori di ausilii alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Articolo 21 - Libertà di espressione e opinione e accesso all'informazione

Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a:

- (a) mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;
- (b) accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;
- (c) richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso

internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

(d) incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

(e) riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

Articolo 22 - Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Articolo 23 - Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:

(a) sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;

(b) sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;

(c) le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso l'interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disa-

bilità, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare.

Articolo 24 - Educazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

- (a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;
- (b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;
- (c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;
- (d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
- (e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:

(a) agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;

(b) agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi;

(c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.

Articolo 25 - Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:

(a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;

(b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità,

segnatamente tra i minori e gli anziani;

(c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;

(d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;

(e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;

(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

Articolo 26 - Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

(a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;

(b) facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali.

2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.

Articolo 27 - Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di:

(a) vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di

sicurezza e di igiene sul lavoro;

(b) proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;

(c) garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;

(d) consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;

(e) promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;

(f) promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;

(g) assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

(h) favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;

(i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;

(j) promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;

(k) promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

Articolo 28 - Adeguate livelli di vita e protezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

- (a) garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili;
- (b) garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;
- (c) garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;
- (d) garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;
- (e) garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.

Articolo 29 - Partecipazione alla vita politica e pubblica

Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

- (a) garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro:
 - (i) assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
 - (ii) proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto,

senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;

(iii) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.

(b) promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:

(i) la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;

(ii) la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

Articolo 30 - Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;

(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;

(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure

adeguate a:

- (a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
- (b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
- (c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;
- (d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;
- (e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

Articolo 31 - Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:

- (a) essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;
- (b) essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

Articolo 32 - Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del

caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:

- (a) far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;
- (b) agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi di riferimento;
- (c) agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
- (d) fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all'acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente Convenzione.

Articolo 33 - Applicazione a livello nazionale e monitoraggio

1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all'attuazione della presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della presente Convenzione nei differenti settori ed a differenti livelli.

2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura, includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipa al processo di monitoraggio.

Articolo 34 - Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. È istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato "Comitato"), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato si compone, a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della Conferenza degli Stati Parti. A tali riunioni, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti che li hanno proposti, e la comunica agli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiara di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti del presente articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convoca la prima riunione.

12. I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea Generale, tenendo in considerazione l'importan-

tanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 35 - I rapporti degli Stati Parti

1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.

3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.

4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 36 - Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può rispondere fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti in relazione all'attuazione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato invita lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato Parte risponda presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione dei

rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l'accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.

5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino l'esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza.

Articolo 37 - Cooperazione tra gli Stati Parti ed il Comitato

1. Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta l'attenzione necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.

Articolo 38 - Relazione del Comitato con altri organismi

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente Convenzione:

(a) le Agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull'attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;

(b) il Comitato, nell'esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Articolo 39 - Rapporto del Comitato

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti

e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati Parti.

Articolo 40 - Conferenza degli Stati Parti

1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti per esaminare ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione.
2. La Conferenza degli Stati Parti viene convocata dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.

Articolo 41 - Depositario

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.

Articolo 42 - Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 43 - Consenso ad essere vincolato

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie. E' aperta all'adesione di ogni Stato o Organizzazione d'integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione stessa.

Articolo 44 - Organizzazioni d'integrazione regionale

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.
2. I riferimenti agli "Stati Parti" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.
3. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 47 della presente Convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.

4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 45 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Articolo 46 - Riserve

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 47 - Emendamenti

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.
2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l'hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento.

Articolo 48 - Denuncia

Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 49 - Formati accessibili

Il testo della presente Convenzione viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 50 - Testi autentici

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.



Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Gli Stati Parti del presente Protocollo hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

1. Ogni Stato Parte del presente Protocollo ("Stato Parte") riconosce la competenza del Comitato sui diritti delle persone con disabilità ("Comitato") a ricevere e ad esaminare comunicazioni presentate da individui o gruppi di individui o in rappresentanza di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione che pretendano di essere vittime di violazioni delle disposizioni della Convenzione da parte di quello Stato Parte.

2. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione che riguardi uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte contraente del presente Protocollo.

Articolo 2

Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:

- (a) la comunicazione è anonima;
- (b) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
- (c) riguardi una questione che è stata già esaminata dal Comitato o è stata ovvero è in corso di esame presso un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
- (d) con riferimento alla stessa, non siano stati esauriti tutti i mezzi di tutela nazionali disponibili, a meno che la procedura di ricorso non superi termini ragionevoli o che sia improbabile che il richiedente ottenga una riparazione effettiva con tali mezzi;
- (e) sia manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o quando i fatti oggetto della comunicazione siano avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati Parti coinvolti, a meno che quei fatti persistano dopo quella data.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, il Comitato sottopone in via confidenziale ogni comunicazione presentatagli all'attenzione dello Stato Parte interessato. Lo Stato interessato presenta al Comitato, nel termine di sei mesi, spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e che indichino le misure che potrebbe aver adottato per porre rimedio alla situazione.

Articolo 4

1. Dopo la ricezione di una comunicazione e prima di prendere una decisione sul merito, il Comitato può sottoporre in ogni momento all'urgente attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta affinché lo Stato Parte adotti le misure conservative necessarie al fine di evitare che alla vittima o alle vittime della presunta violazione siano causati danni irreparabili.

2. Il Comitato non pregiudica la sua decisione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione per il solo fatto di esercitare la facoltà riconosciutagli dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 5

Il Comitato esamina a porte chiuse le comunicazioni che gli sono indirizzate ai sensi del presente Protocollo. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato trasmette i suoi suggerimenti e le eventuali raccomandazioni allo Stato Parte interessato ed al richiedente.

Articolo 6

1. Qualora il Comitato riceva informazioni attendibili indicanti violazioni gravi o sistematiche dei diritti enunciati nella presente Convenzione da parte di uno Stato Parte, il Comitato invita quello Stato Parte a cooperare nell'esaminare le informazioni e a presentare le proprie osservazioni riguardanti le informazioni in questione.

2. Basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato nonché su ogni altra informazione attendibile di cui disponga, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferirne senza indugio i risultati al Comitato. Ove ciò sia giustificato e con il consenso dello Stato Parte, l'inchiesta può includere una visita sul territorio di quello Stato.

3. Dopo aver esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette allo Stato Parte interessato accompagnati, ove del caso, da commenti e raccomandazioni.

4. Lo Stato Parte interessato presenta le sue osservazioni al Comitato, entro sei mesi dalla ricezione dei risultati dell'inchiesta e dei commenti e raccomandazioni trasmessi dal Comitato.

5. L'inchiesta mantiene un carattere confidenziale e la cooperazione dello Stato Parte viene sollecitata in ogni fase della procedura.

Articolo 7

1. Il Comitato può invitare lo Stato Parte interessato ad includere, nel rapporto che è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, precisazioni sulle misure adottate a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo.

2. Al termine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, il Comitato può, ove del caso, invitare lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure adottate a seguito dell'inchiesta.

Articolo 8

Ogni Stato Parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista negli articoli 6 e 7.

Articolo 9

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

Articolo 10

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatari della Convenzione, presso la sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal 30 marzo 2007.

Articolo 11

Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica da parte degli Stati firmatari di questo Protocollo che abbiano ratificato o aderito alla Convenzione. La ratifica deve essere confermata formalmente da parte delle Organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie del presente Protocollo che abbiano formalmente confermato o aderito alla Convenzione. E' aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o Organizzazione di integrazione regionale che abbia ratificato, formalmente confermato o aderito alla Convenzione e che non abbia firmato il Protocollo stesso.

Articolo 12

1. Per "Organizzazione d'integrazione regionale" si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati Membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali Organizzazioni dichiarano l'estensione delle loro competenze nell'ambito disciplinato da questa Convenzione e dal presente Protocollo. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell'estensione delle proprie competenze.

2. I riferimenti agli "Stati Parti" nel presente Protocollo si applicano a tali Organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del presente Protocollo

non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un'Organizzazione d'integrazione regionale.

4. Le Organizzazioni d'integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell'ambito delle loro competenze, nelle riunioni degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti al presente Protocollo. Tali Organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Articolo 13

1. Fatta salva l'entrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'Organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Articolo 14

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del presente Protocollo.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Articolo 15

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario Generale convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del

numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che lo hanno accettato.

Articolo 16

Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.


Articolo 17

Il testo del presente Protocollo viene reso disponibile in formati accessibili.

Articolo 18

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Protocollo fanno ugualmente fede.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.



Bibliografia

È possibile consultare e scaricare tutti i documenti elencati visitando i siti:

<http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Speciali/Rete.Disabili/Intro.htm>

[https:// sites.google.com/site/pianodiazionedisabilita](https://sites.google.com/site/pianodiazionedisabilita)

- *Strategia Europea sulla disabilità 2010-2020, Commissione Europea*
- *Nota informativa piano di azione disabili, Ministero degli Affari Esteri*
- *La cooperazione italiana allo sviluppo nel triennio 2013–2015, Ministero degli Affari Esteri*
- *Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, Nazioni Unite*
- *Disabilità e cooperazione in Italia 2000-2008, Ministero degli Affari Esteri e Banca Mondiale*
- *Notiziario Cooperazione Italiana Gennaio 2013 - p.19, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee Guida Agricoltura, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee Guida Ambiente, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee Guida Cooperazione Decentrata, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee Guida sulla Comunicazione, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee Guida su Cooperazione Sanitaria, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee Guida su Democratic Ownership, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee guida sulla Disabilità e Cooperazione, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee Guida Patrimonio culturale 1, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee Guida Patrimonio culturale 2, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee Guida su Minori, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee Guida per la lotta contro la Povertà, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee Guida per Uguaglianza di Genere e Empowerment delle donne, Ministero degli Affari Esteri*
- *Linee Guida sulla Valutazione, Ministero degli Affari Esteri*
- *EC Study of Disability in EC Development Cooperation, European Commission, Novembre 2010*
- *European Commission Guidance note on Disability, European Commission, 2004*

- *Strategia Europea Pari Opportunità, Commissione Europea, 2007*
- *CRPD Implementation and monitoring, Human Rights Council, 2011*
- *Making Poverty Reduction Strategy Papers Inclusive, Handicap International, Christian Blind Mission (CBM), German Technical Cooperation (GTZ)*
- *Making PRSPs Inclusive, Handicap International*
- *Report on Disability, World Health Organization – Disability and Rehabilitation Team (DAR), November 2012*
- *UN Resolution: MDGs 2015 and beyond – United Nations, 2011*
- *UN resolution: Realizing MDGs for persons with disabilities, United Nations, 2010*
- *IDA and IDDC position paper on MDGs, International Disability Alliance and International Disability and Development Consortium, 2012*
- *Glossario Ocse Dac, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE*
- *Carta di Verona, Protezione Civile, 2007*
- *Bibliografia IDDC sul tema dell'emergenza, International Disability and Development Consortium*
- *Persons with disabilities in emergency situations, Swedish Rescue Services Agency*
- *Principles and good practices of humanitarian donorship, Multi-country endorsement*
- *Consenso Europeo sull'aiuto umanitario, Unione Europea*
- *European Paliament Resolution on natural disaster, European Parliament, 2007*
- *Linee Guida aiuto umanitario, Tavolo di Lavoro MAE DGCS ONG, Ministero degli Affari Esteri, 2010*
- *Ensuring access to microfinance services for persons with disabilities, Handicap International*
- *Inclusion of disabled people in Vocational Training and Income, Dark and Light*
- *Skilled to work, work to live, EU Cord*
- *Social Assistance and disability, DFID and Sightsavers International*
- *Social protection floors for social justice and a fair globalization, International Labor Organization*
- *Social Protection in EU Development Cooperation, European Commission*
- *Assistive Technology Assessment Handbook, Stefano Federici (Editor), Marcia Scherer (Editor), CRC Press, USA 2012*
- *Inclusive Project Cycle Management Guidelines, IDDC*

